

Resoconto stenografico dell'Assemblea - Seduta n. 138 di lunedì 23 febbraio 2009

Discussione del disegno di legge: Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (A.C. 1415-A); e delle abbinate proposte di legge: Jannone; Contento; Tenaglia ed altri; Vietti e Rao; Bernardini ed altri (A.C. 290-406-1510-1555-1977) (ore 10,41).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del Pag. 2 giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; e delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati Jannone; Contento; Tenaglia ed altri; Vietti e Rao; Bernardini ed altri. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (*vedi calendario*).

(Annunzio di questioni pregiudiziali - A.C. 1415-A)

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Di Pietro ed altri n. 1 e Ferranti ed altri n. 2, nonché la questione pregiudiziale di merito Di Pietro ed altri n. 1 (*Vedi l'allegato A - A.C. 1415-A*).

Tali questioni pregiudiziali, non essendo state preannunciate nella Conferenza dei presidenti di gruppo, saranno esaminate, dopo la discussione sulle linee generali, in altra seduta.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 1415-A)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Avverto che il tempo complessivo per i relatori di minoranza, pari a 20 minuti, è stato ripartito in parti uguali. Pertanto, i tempi a disposizione dei relatori di minoranza risultano i seguenti: onorevole Palomba, 10 minuti, e onorevole Ferranti 10 minuti.

Avverto, inoltre, che i presidenti dei gruppi parlamentari Partito Democratico e Italia dei Valori ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente. La relatrice per la maggioranza, presidente della II Commissione, onorevole Bongiorno, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIULIA BONGIORNO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame interviene sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche. Va subito precisato che l'esigenza di una riforma in questa materia è condivisa trasversalmente da tutte le forze politiche.

Già infatti nella scorsa legislatura la Camera dei deputati ha approvato, pressoché all'unanimità, un disegno di legge del Governo che poi non è stato approvato dal Senato solo per la chiusura anticipata della legislatura.

In questa legislatura il disegno di legge del Governo è stato affiancato da proposte di riforma dei gruppi del Partito Democratico e dell'Unione di Centro. Il gruppo dell'Italia dei Valori ha oggi

presentato un testo alternativo dimostrando che anche questa forza politica avverte la necessità di cambiare le norme che regolano le intercettazioni.

Il testo oggi all'esame dell'Assemblea è il risultato di un lungo lavoro di approfondimento condotto dalla Commissione giustizia a partire dal luglio scorso. Il dibattito in Commissione è stato arricchito da un ciclo di audizioni di rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura, delle forze di polizia e dell'informazione, nonché del Garante della *privacy*.

Prima di passare all'illustrazione del provvedimento elaborato dalla Commissione vorrei fare una premessa. Va precisato che il lavoro in Commissione è stato molto approfondito, ma non ha assolutamente stravolto le linee e gli obiettivi del disegno di legge del Governo. In secondo luogo, va ricordato che tenendo conto del dibattito in Commissione e dei pareri pervenuti dalle altre Commissioni, l'esame di alcune questioni tecniche è stata rinviato all'Assemblea.

Proprio per questo ho annunciato in Commissione che prima dell'esame degli emendamenti da parte dell'Assemblea convocherò più volte il Comitato dei nove per Pag. 3afrontare tutte quelle questioni di natura tecnica rimaste aperte dopo l'esame della Commissione. Ad esempio, come dicevo prima, bisognerà esaminare attentamente i pareri trasmessi dalle tre Commissioni che, come sempre avviene, sono stati dati nel momento finale dell'iter, quando questo si deve concludere per rispettare il calendario dell'Assemblea.

Come risulta dalla presentazione di due relazioni di minoranza da parte del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, che saranno illustrate dopo, il testo non è stato approvato all'unanimità, bensì a maggioranza con l'astensione dell'UdC. Come presidente di Commissione voglio comunque dare atto di un atteggiamento costruttivo dei gruppi di opposizione che non ha mai lasciato spazio all'ostruzionismo; il dibattito in Commissione è stato serrato, su alcuni punti vi è stata una netta contrapposizione tra i gruppi, ma mai, ci tengo a dirlo, è stato abbandonato l'obiettivo comune: migliorare la vigente disciplina delle intercettazioni.

È infatti innegabile che, nonostante la legge già preveda presupposti rigorosi per autorizzare le intercettazioni, si registra - questo è giusto ribadirlo - un uso distorto ed eccessivo del mezzo di captazione che finisce di frequente per essere utilizzato anche in relazione a casi nei quali sarebbe possibile farne a meno. Spesso si sceglie la comodità rispetto al presupposto della indispensabilità; troppo spesso, quindi, gli inquirenti si avvalgono delle intercettazioni anche quando potrebbero utilizzare mezzi diversi di investigazione e troppo spesso le operazioni di intercettazione durano oltre un ragionevole termine.

Pur consapevole delle patologie del fenomeno, quale relatrice del provvedimento, sin dall'avvio dell'esame in Commissione ho ritenuto essenziale porre un punto fisso nel riformare la normativa delle intercettazioni, che non dobbiamo perdere di vista. Si tratta della mia radicata convinzione che le intercettazioni rappresentano uno strumento di indagine in molti casi insostituibile; pertanto, procedere alla riforma per limitare il ricorso alle intercettazioni non deve significare depotenziare questo strumento di indagine, ma eliminare gli eccessi e gli abusi. Altra mia radicata convinzione è che alcuni reati, quali ad esempio i reati di mafia e di terrorismo nazionale e internazionale, necessitano di strumenti di ricerca della prova più duttili e snelli di quelli ordinari, sia pur sempre nel rispetto dei principi costituzionali. La riforma delle intercettazioni non deve tradursi in un passo indietro nella lotta alla mafia o al terrorismo. Il disegno di legge del Governo, in questa ottica, si ispira al principio del doppio binario, disciplinando in maniera diversa i reati di tale matrice, nonché i presupposti e i tempi delle intercettazioni; infatti, in presenza di quelle gravi ipotesi di reato, per disporre le intercettazioni sono richiesti i sufficienti indizi di reato,

anziché i gravi indizi di colpevolezza richiesti per gli altri reati e non è fissato un limite temporale insuperabile come invece avviene per gli altri reati.

In questo contesto voglio ricordare che, anche facendo seguito all'audizione del dottor Piero Grasso, procuratore nazionale antimafia, si è ritenuto di modificare il disegno di legge approvando un subemendamento - presentato dagli onorevoli Contento, Napoli e Lo Presti, poi sottoscritto da altri deputati e votato anche da deputati dell'opposizione - ad un emendamento del Governo che, quale relatrice, avevo anch'io presentato come emendamento al disegno di legge. Si tratta di una proposta emendativa volta a confermare per le intercettazioni ambientali per reati gravissimi la normativa attuale.

Passando all'analisi del provvedimento al nostro esame va ricordato che questo incide sui tre piani della disciplina delle intercettazioni: genesi, conservazione e divulgazione. In relazione alla genesi, come anticipato, a fronte di una normativa che qualifica le intercettazioni come mezzo di ricerca della prova da utilizzare con estrema cautela - il vigente articolo 267 del codice di procedura penale, al 1° comma, pone come presupposto l'assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini - si assiste ad un ricorso Pag. 4smodato a tale strumento. Quindi ci troviamo a regolare una materia che è già disciplinata con norme stringenti, ma che troppo spesso vengono eluse. Compito del legislatore è trovare, dunque, un punto di equilibrio tra i due interessi: quello della riservatezza e quello delle indagini. Il testo in esame interviene sulla genesi incidendo sui presupposti e senza ridurre il novero dei reati intercettabili, per quanto il testo originario del Governo limitava le intercettazioni ai reati ritenuti più gravi. Il Governo aveva scelto di ridurre tale ambito prevedendo delle deroghe per i reati di maggiore allarme sociale, rispetto alla norma vigente era stato raddoppiato il limite edittale di cinque anni di reclusione richiesto per assoggettare un reato al regime delle intercettazioni, altri reati potevano essere intercettati pur se non puniti con tale pena.

Questa scelta è stata rivista dal Governo a seguito di un lungo dibattito in Commissione, io stessa avevo presentato degli emendamenti diretti ad includere tra i reati intercettabili alcuni di grave allarme sociale che erano rimasti fuori dall'ambito applicativo. Il Governo ha quindi presentato un emendamento volto a modificare il disegno di legge al fine di confermare la lista dei reati intercettabili prevista dalla normativa vigente. L'emendamento è stato approvato per cui il testo in esame - va detto - non opera alcuna riduzione della platea dei reati intercettabili.

Rispetto alla normativa vigente è cambiato il regime di acquisizione dei tabulati, partendo dal presupposto che il tabulato rientra nella sfera di tutela del diritto costituzionale della riservatezza delle comunicazioni, e quindi lo stesso regime è stato ricondotto a quello delle intercettazioni. Focalizzando l'attenzione sulle riprese visive, va precisato che il testo in esame modifica l'articolo 266 del codice di rito prevedendo espressamente che le riprese visive debbano sottostare alla stessa disciplina delle intercettazioni.

Sempre in ordine al regime generale delle intercettazioni è stata operata la scelta di ridurre la possibilità di effettuare le intercettazioni ambientali e, come ho avuto modo di ricordare, è stato comunque approvato in Commissione l'emendamento Contento.

Sempre in relazione alla genesi il testo interviene anche sui presupposti delle intercettazioni, nonché sui tempi delle operazioni. In primo luogo, vi è la modifica della competenza dell'autorizzazione delle intercettazioni che è affidata al tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. La previsione del giudice collegiale ha un obiettivo ben preciso essendo diretta a porre fine alla distorsione applicativa della disciplina vigente. Spesso i GIP tendono a ratificare l'operato del pubblico ministero e i decreti autorizzativi sono, quindi, redatti ricorrendo ad una motivazione *per relationem*, cioè un mero

rinvio ad altri atti e, in particolare, alla richiesta del pubblico ministero. Affidare l'autorizzazione delle intercettazioni ad un organo collegiale, più distante dalle esigenze investigative e garante di maggiore imparzialità, è, pertanto, un modo per arginare tale prassi. La collegialità del giudice dovrebbe servire a garantire quel vaglio di ammissibilità che il giudice monocratico, sia pure inconsapevolmente, finisce per delegare al magistrato richiedente che meglio conosce le indagini. Altro punto nodale della riforma riguarda la cosiddetta soggettivizzazione dei presupposti giustificativi delle intercettazioni. Va ribadito che la *ratio* dell'intervento è rinvenuta nell'esigenza di una maggiore soggettivizzazione dell'autorizzazione delle intercettazioni, intesa come esigenza che l'intercettazione sia uno strumento di indagine da utilizzare solo quando vi sia la reale necessità di essa in relazione al caso concreto in corso di indagine.

In definitiva, si intende evitare che siano disposte in modo indiscriminato intercettazioni per avviare un'indagine. L'indagine, infatti, deve essere stata avviata in quanto sussistono degli elementi che la rendono necessaria e in questa indagine si deve innestare l'intercettazione. Questa esigenza di soggettivizzare viene perseguita utilizzando come presupposto la colpevolezza del soggetto da intercettare. Ne deriva che solo se vi sono già degli elementi di colpevolezza a carico di un soggetto si può procedere alle intercettazioni.

Su questo tema in Commissione si è aperto un vivace dibattito e l'opposizione ha contestato la scelta della soggettivizzazione. Sul tema dei gravi indizi di colpevolezza anche all'interno della maggioranza sono state sollevate delle perplessità; si tratta di un dibattito fisiologico e di natura prettamente tecnica. Ovviamente ci si è chiesto qual è il livello di ipotesi accusatoria sufficiente per poter procedere alle intercettazioni, ovvero che grado di colpevolezza deve esistere. Per il testo in esame la risposta è che è necessario che gli indizi di colpevolezza abbiano un robusto fondamento.

L'esame dell'Assemblea potrà servire a valutare ulteriormente questa scelta per verificare se possa essere sufficiente un minor grado di colpevolezza, prevedendo ad esempio che gli indizi di colpevolezza devono essere sufficienti. Si tratta di una questione tecnico-giuridica e non politica e come tale deve essere affrontata. A mio parere, il punto fermo è che il presupposto delle intercettazioni sia soggettivizzato, ovvero individualizzato sulla persona da intercettare.

Una questione connessa alla scelta di adottare la colpevolezza come presupposto per l'intercettazione è quella dei procedimenti contro ignoti per i quali ovviamente non può esistere il requisito della colpevolezza. Il testo in esame, quindi, in questi casi non si riferisce ad alcun presupposto prevedendo due ipotesi. La prima riguarda le intercettazioni e stabilisce che l'autorizzazione a disporle è data su richiesta della persona offesa, sulle utenze o nei luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato. La seconda attiene ai tabulati e si prevede che la loro acquisizione sia possibile al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso.

Una novità introdotta nel testo dalla Commissione è quella di prevedere, come avviene già oggi, per la richiesta di misure cautelari personali e reali, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati in ordine alla richiesta di autorizzazione delle intercettazioni da parte del pubblico ministero. Questa scelta è strettamente collegata, anzi consequenziale ad un'altra fatta dalla Commissione approvando un emendamento dell'UdC. Mi riferisco all'individuazione di un tetto di spesa per le intercettazioni. Questo è stabilito annualmente e ripartito per ciascun distretto della Corte di appello dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Di fondamentale importanza è che il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate e sopravvenute esigenze investigative.

Altra scelta innovativa è quella dei tempi delle intercettazioni. Anche sotto questo profilo è fuor di dubbio che attualmente vi sono intercettazioni che hanno durata eccessiva rispetto alle esigenze investigative, e ciò è inammissibile in uno Stato di diritto dove l'intercettazione deve esser effettuata solo se vi sono degli elementi che la rendono necessaria. Per porre rimedio a questa prassi è stato fissato un limite massimo oltre il quale l'intercettazione non può proseguire. Si stabilisce, quindi, che la durata massima delle operazioni è di trenta giorni anche se non continuativi. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche se non continuativi. Un'ulteriore proroga delle operazioni, fino a quindici giorni anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga, unitamente ai presupposti che abbiamo già indicato.

Il provvedimento non si limita ad innovare la fase della genesi delle intercettazioni, ma modifica le fasi dell'acquisizione e della conservazione delle medesime. Pag. 6 Per quanto attiene al tema dell'esecuzione delle intercettazioni, si interviene sugli impianti da utilizzare e sul luogo di ascolto. Si stabilisce che le operazioni di intercettazione devono essere compiute per mezzo di impianti installati nei centri di intercettazione istituiti presso ogni distretto di corte d'appello, in modo da limitare il numero dei soggetti che hanno accesso alle intercettazioni e da garantire il miglior livello di sicurezza nell'acquisizione e nel trattamento dei dati. A ciò si aggiunga che tale modifica consentirà, inoltre, un elevato risparmio di spesa. Per assicurare maggiore segretezza, si stabilisce che le operazioni di ascolto delle conversazioni siano compiute mediante gli impianti installati presso la procura della Repubblica, ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.

Sotto il profilo della conservazione, punto qualificante dell'intera riforma, è la previsione che i verbali ed i supporti delle registrazioni siano custoditi in un archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto al tribunale l'autorizzazione a disporre l'intercettazione, con divieto di allegazione anche parziale al fascicolo di indagine. Al termine dell'operazione, il tribunale, in un'apposita udienza, provvede a selezionare le intercettazioni rilevanti utilizzabili nel procedimento. Rispetto a tale novità occorre tener conto che, in ordine all'organizzazione della gestione e custodia dei risultati dell'attività svolta, è necessario limitare il numero dei soggetti che possono avere accesso alle informazioni riservate e creare un apposito archivio riservato. In tal modo sarebbe possibile porre un serio sbarramento alla fuoriuscita di notizie.

Si interviene anche sul regime dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni e si pone il principio generale che i risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le operazioni sono state autorizzate e disposte. A questo principio è stata apportata una deroga, diversa da quella prevista dalla normativa vigente. Attualmente il principio è derogabile nel caso in cui le intercettazioni risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Il disegno di legge del Governo consente l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni qualora essi servano come prova o indizio di un procedimento diverso contro lo stesso indagato o contro altre persone, quando essi risultino indispensabili per l'accertamento di delitti gravi, individuati attraverso il richiamo agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, a condizione che esse non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte.

Il testo interviene anche sulla disciplina della redazione dell'ordinanza che dispone le misure cautelari. Oggi, troppo spesso, sono proprio tali atti ad essere il tramite attraverso il quale le intercettazioni diventano fatti di dominio pubblico, venendo le loro trascrizioni inserite integralmente in essi. In questi casi, peraltro, la pubblicazione delle stesse non violerebbe alcun segreto, in quanto proprio il loro inserimento nell'ordinanza comporta la *discovery*. Nel disegno di

legge si prevede, quindi, che l'ordinanza con la quale il giudice applica la misura cautelare non possa contenere il testo delle conversazioni da intercettare, ma solo il loro contenuto. Il testo delle conversazioni integrali deve, invece, essere inserito in apposito fascicolo allegato agli atti. La Commissione, per tutelare il diritto di difesa, ha previsto che, in ogni caso, i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione richiamata per contenuto nell'ordinanza.

Sotto il profilo del segreto, va ricordato che è stata ampliata notevolmente la sfera del segreto, prevedendo che oggetto del segreto siano non soltanto gli atti, ma anche le attività di indagine. Resta invariata la *ratio* della norma, che consente di far venire meno il segreto su atti o parti di essi rientranti per lo più tra quelli ai quali il difensore non ha diritto ad assistere e, più in generale, permette eccezionalmente la pubblicazione non solo del Pag. 7 contenuto, ma dello stesso testo degli atti, indipendentemente dal fatto che essi siano o no segreti.

Altro aspetto fondamentale è quello della disciplina della divulgazione delle intercettazioni che non sono coperte da segreto, ma che, per questo, non devono divenire di dominio pubblico. La diffusione di conversazioni irrilevanti per le indagini e persino relative a soggetti estranei alle stesse rappresenta solo la punta dell'*iceberg* di un fenomeno che spesso, con superficialità, viene definito come mera violazione del segreto istruttorio. In realtà, sulla base della normativa attualmente in vigore, il segreto riguarda soltanto gli atti di indagine del pubblico ministero e della polizia giudiziaria dei quali non possa avere conoscenza la difesa. Spesso, dunque, si parla impropriamente di illecita pubblicazione di atti di indagine. Tuttavia, è frequente anche la divulgazione di intercettazioni ancora coperte da segreto. Nei confronti di tale violazione è necessario maggiore rigore.

Il disegno di legge del Governo affronta questi aspetti incidendo sull'articolo 114 del codice di procedura penale, inerente ai divieti di pubblicazione, nonché sul codice penale per quanto attiene alla sanzione. L'esame in Commissione ha inciso sulla parte relativa alle sanzioni, confermando il regime di alternatività delle pene detentive e pecuniarie per la contravvenzione della violazione del divieto di pubblicazione di cui all'articolo 684 del codice penale. Inoltre, a seguito dell'approvazione di un emendamento riformulato dell'onorevole Bergamini, è stata introdotta una nuova fattispecie penale nel caso in cui la pubblicazione riguardi intercettazioni irrilevanti delle quali sia stata disposta la distruzione.

Vorrei sul punto sottolineare l'ambito di operatività di questo emendamento: l'emendamento non si riferisce a intercettazioni che hanno rilievo per il processo, ma a quelle che dovevano essere distrutte. Nel caso in esame, la Commissione ha tenuto conto del fatto che, come previsto nel testo originario dell'emendamento presentato dall'onorevole Bergamini, il codice sulla *privacy*, all'articolo 167, già punisce con la pena della reclusione da uno a tre anni la condotta di chi, al fine di trarne per sé, o per altri, profitto, o di recare ad altri un danno, procede illecitamente al trattamento dei dati personali.

In Commissione vi è stata contrapposizione per la modifica del comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale, relativo al rapporto tra gli atti che non sono segreti e la pubblicazione dei medesimi (la normativa vigente prevede che questi non possano essere pubblicati neanche parzialmente fino alla conclusione delle indagini preliminari, mentre il testo del Governo estende il divieto di pubblicazione al contenuto degli atti). Il testo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura vietava il riassunto dell'atto, ma non la pubblicazione del suo contenuto. Quindi, lo stesso centrosinistra ravvisa l'esigenza di porre delle limitazioni alla pubblicazione di notizie relative ad atti che comunque non sono più segreti, vietando la pubblicazione del loro riassunto. Sul punto voglio osservare che pubblicare il contenuto senza il riassunto di un atto, significa

unicamente dare notizia di un arresto, di un fermo, di una perquisizione o di un avviso, senza spiegare le ragioni per le quali sono stati emanati i relativi atti (per cui la soluzione proposta dal centrosinistra mi sembra poco chiara).

Personalmente ritengo che se una fase delle indagini preliminari deve assolutamente essere coperta da segreto assoluto, è necessaria una riflessione, che voglio sottoporre all'Assemblea, sul diritto di cronaca. Voglio sottoporre all'Assemblea l'interrogativo se non si comprima eccessivamente il diritto di cronaca imponendo il divieto di pubblicare contenuto e riassunto per l'intera fase dell'indagine preliminare o fino alla fine dell'udienza preliminare (mi riferisco al contenuto e al riassunto, e non certamente al testo degli atti). Ripeto: una parte delle indagini deve assolutamente restare segreta, bisogna solo stabilire quanto estesa debba essere questa fase. È noto che le indagini possono essere molto dilatate nel tempo e questa dilatazione Pag. 8 forse precluderebbe la possibilità di fornire informazioni di interesse per la collettività. Il provvedimento apporta modifiche anche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale, relativi rispettivamente all'astensione del giudice e alla sostituzione del pubblico ministero nel caso in cui il primo abbia reso pubblicamente dichiarazioni relative al processo affidato, o il secondo sia iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti al procedimento penale di cui è titolare.

PRESIDENTE. Onorevole Bongiorno, la invito a concludere.

GIULIA BONGIORNO, *Relatore per la maggioranza*. Ovviamente ho dovuto sintetizzare in questi minuti a mia disposizione un provvedimento che è davvero complesso perché cerca di conciliare, dopo anni, due beni di interesse costituzionale, il diritto alla riservatezza e il diritto di svolgere le indagini in tutta la loro ampiezza. Per cui, nel concludere, auspico che si arrivi celermente a una riforma che aspettiamo da anni. Sono sicura che l'esame in Assemblea possa migliorare un testo che però già oggi costituisce sicuramente un importante passo avanti verso quello che è l'obiettivo essenziale della riforma: contemperare esigenze investigative e tutela della riservatezza dei cittadini (*Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Palomba.

FEDERICO PALOMBA, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, la relazione e il testo alternativo sono già pubblicati agli atti della Camera. Perciò mi limiterò in questo intervento ad illustrare e a spiegare, soprattutto sotto il profilo politico, sia la relazione sia il testo alternativo. L'Italia dei Valori ritiene che il testo sulle intercettazioni approvato dalla Commissione giustizia costituisca una resa dello Stato dinanzi alla criminalità e metta il silenzio sulle notizie inerenti all'attività giudiziaria. Complessivamente questo testo realizza, secondo l'Italia dei Valori, il buio della legalità e della democrazia. Ciò rappresenta un costo eccessivo ed ingiustificabile, dinanzi all'esigenza proclamata di evitare i pochi abusi.

L'Italia dei Valori è sensibile alla tutela della riservatezza, soprattutto per le persone estranee alle indagini. Ma il testo in esame, col pretesto di reprimere alcuni e pochi abusi, in realtà rendendole pressoché impossibili, sopprime le intercettazioni per tutti i reati anche gravi (ad esempio, la corruzione, la violenza sessuale, persino gli omicidi, se non collegati alla criminalità organizzata, diversi da quelli di cui all'articolo 51-bis del codice di procedura penale cioè quelli più gravi, che riguardano la criminalità organizzata). Pretestuosamente si dice che le indagini si possono svolgere in modo tradizionale facendo a meno delle intercettazioni; ma sarebbe come se la medicina, disponendo di sofisticati mezzi di indagine ed avendo scoperto gli antibiotici, ritornasse alle cure degli stregoni o alla semplice aspirina.

Noi abbiamo delle obiezioni di fondo rispetto a questo testo che deprime eccessivamente la difesa sociale. Sono obiezioni di fondo su un testo che è intriso di pesanti illegittimità costituzionali. Le elenco brevemente. La prima è quella che riguarda la facoltà dell'indagato di scansare la persona che indaga su di lui semplicemente denunciandola. Con l'iscrizione obbligatoria nel registro degli indagati si avrebbe, secondo questo testo, automaticamente anche la necessità di astensione del pubblico ministero e comunque la sua sostituzione. Noi non vediamo nessuna ragione di questa misura e ci meraviglia che una maggioranza che dice di volersi improntare alle esigenze del garantismo poi colleghi alla semplice denuncia della persona indagata la facoltà di eliminare dalla scena il magistrato che indaga su di lui (e così, di denuncia in denuncia, si potrebbe arrivare a non fare mai il processo o comunque a scegliersi in definitiva il magistrato inquirente che più va Pag. 9bene). Noi abbiamo specificato che questa norma viola almeno cinque precetti della Costituzione, tutti estremamente seri, e nella nostra relazione è possibile trovare la spiegazione di questo aspetto. C'è poi il regime restrittivo della pubblicità, che fa calare sostanzialmente il buio su tutta l'attività di indagine fino alla conclusione delle indagini di polizia giudiziaria. Anche questa norma strida e contrasta gravemente con la normativa costituzionale: l'articolo 21 della Costituzione e l'articolo 10 in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che prevedono che anche la cronaca sull'attività giudiziaria non debba avere se non limiti estremamente ristretti, anche in maniera temporale. Noi crediamo che il segreto durante le indagini sia giusto, e sia però collegato ad un'esigenza di segreto interno. In altre parole il pubblico ministero deve indagare e deve svolgere delle attività che poi non sono utilizzabili o sono limitatamente utilizzabili nel procedimento; è quindi giusto che durante le indagini non si sappia di esse. Però ci sono dei passaggi, delle fasi e dei momenti dei quali è necessario dare notizia, anche nell'interesse della stessa giurisdizione e nell'interesse degli stessi indagati (così, ad esempio, quando si emette un'ordinanza di custodia cautelare). È giusto che la gente sappia, soprattutto se si tratta di persone pubblicamente esposte (come prevede una recente sentenza della Corte europea di giustizia), se quella persona è stata arrestata perché ha stuprato la cameriera o perché è imputata di corruzione o per altre ragioni. Quindi, vi è un problema anche di garanzia nei confronti della stessa persona. La normativa sulle intercettazioni ambientali tende praticamente ad escluderle. Il Governo aveva tentato in un primo momento di rendere pressoché impossibili le intercettazioni, poi si è corretto, approvando un emendamento in Commissione, ma la correzione riguarda solo i reati relativi all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e non tutti gli altri reati, per i quali rimarrebbe un regime estremamente penalizzante, nel senso che le intercettazioni ambientali non si potrebbero più fare. Si parla di luoghi dove si sta svolgendo l'attività criminosa; ma prima le intercettazioni si effettuavano nelle carceri, nei parlatori delle carceri, nelle caserme, nei commissariati, nei bar, nei luoghi pubblici, e anche sulle autovetture dei possibili indagati, cioè in luoghi dove evidentemente non si può presumere che si stia svolgendo un'attività criminosa. Adesso tutto questo sarebbe assolutamente impossibile. Nella nostra proposta abbiamo introdotto una modifica radicale, nel senso dell'ampliamento della facoltà di disporre intercettazioni ambientali.

Abbiamo anche contestato duramente, con il nostro testo alternativo, il ricorso ad un organo collegiale, per ragioni funzionali. Abbiamo contestato la richiesta di gravi indizi di colpevolezza: ma come è possibile, quando gli stessi gravi indizi di colpevolezza possono legittimare l'emissione della custodia cautelare, ma per arrivare ai gravi indizi di colpevolezza è necessario utilizzare tutti gli strumenti di indagine, comprese le intercettazioni. Se le intercettazioni vengono precluse non si può arrivare ad avere gravi indizi di colpevolezza. Se si hanno già per altre vie gravi indizi di colpevolezza che senso ha dire che si possono fare le intercettazioni? Si tratta di un'incongruenza assolutamente ingiustificabile.

È inoltre prevista un'estrema limitazione del tempo delle indagini: al massimo sessanta giorni. Come ciò è possibile, anche se per reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis (che costituiscono

una foglia di fico attraverso la quale il Governo vuole coprire certe impudicizie, magari è previsto l'ampliamento? Ma vi sono moltissimi altri gravi reati, come le violenze sessuali, gli omicidi non legati alla criminalità organizzata, la corruzione, gravi reati contro la pubblica amministrazione, indagando sui quali, scaduti i sessanta giorni, magari si sente dire che forse il giorno successivo sarà fatto qualcosa per cui è opportuno e necessario continuare le intercettazioni, e invece bisogna terminarle. Ma dove va a finire la difesa sociale? Sessanta giorni significa dire alla criminalità organizzata Pag. 10che può stare zitta per questo tempo e che poi può dire tutto quello che vuole, può fare tutto quello che vuole, perché tanto non sarà scoperta.

Il regime dell'indagine in caso di ignoti lega addirittura alla richiesta della persona offesa la facoltà di disporre intercettazioni sull'utenza o nei luoghi nella disponibilità della stessa persona offesa. Ma vi sono casi, come nell'ipotesi di estorsioni, in cui la persona offesa è sottoposta a gravi pressioni, situazioni nelle quali è assolutamente impossibile pensare che vi sia addirittura una richiesta.

Viene posta, inoltre, una grave limitazione all'utilizzabilità delle intercettazioni in altri procedimenti. Come è possibile? Se sono legittimamente disposte in un procedimento e risulta una notizia di reato, non si vede per quale motivo questa, anche per un'esigenza di economia processuale, non possano essere utilizzate in altro procedimento.

PRESIDENTE. La invito a concludere, onorevole Palomba.

FEDERICO PALOMBA. *Relatore di minoranza.* La ringrazio, signor Presidente, e mi avvio alla conclusione. Infine, ricordo la grande limitazione dei fondi attraverso la quale il Ministro della giustizia potrebbe anche negare i fondi stessi ad un ufficio giudiziario dove si stanno svolgendo gravi indagini contro potenti.

In conclusione, vorrei dire che il nostro testo alternativo si fonda su un giudizio positivo nei confronti della vigente disciplina e tende soltanto a integrarla, a rafforzare alcuni principi, rifiutando totalmente l'ottica del testo licenziato dalla Commissione che, invece, è totalmente demolitorio della possibilità di disporre di uno strumento di indagine così essenziale.

PRESIDENTE. La relatrice di minoranza, onorevole Ferranti, ha facoltà di svolgere la relazione.

DONATELLA FERRANTI, *Relatore di minoranza.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo ritenuto opportuno, in un'ottica concreta, di apporto costruttivo, secondo una linea che abbiamo sempre tenuto in Commissione e in questa Assemblea, di presentare un testo alternativo che detta il segno di ciò che per noi significa contemperare le esigenze di razionalizzazione del ricorso alle intercettazioni, di tutela delle parti dalla diffusione di propri dati non rilevanti, di assicurare il tempestivo intervento nell'immediatezza del reato o nella sua permanenza, riferita alla repressione penale, e di tutela del diritto ad informare e ad essere informati.

Nella presentazione del nostro articolato cercherò dunque, rinviando al testo scritto della relazione, di individuare i punti che fanno sì che il nostro testo si diversifichi dalla scelta del Governo. Noi riteniamo che le intercettazioni siano un strumento di indagine e di ricerca della prova insostituibile, alcune volte veramente indispensabile, efficacissimo, che comunque deve essere regolato dalla legge (in attuazione del principio di cui all'articolo 15 della Costituzione), così come è insostituibile il diritto-dovere della stampa di poter informare i cittadini sulle inchieste penali e sul modo in cui la giustizia viene concretamente amministrata, specie nei casi più sensibili.

La scelta del Governo (mi riferisco soprattutto alla protezione della libertà delle comunicazioni) ci è sembrata e ci sembra di eccessiva compressione del diritto di cronaca e del diritto ad essere informati. Mi pare che comunque in qualche modo ne abbia fatto cenno anche la relatrice di maggioranza, laddove ha individuato nel testo del Governo - non l'ha detto in maniera aperta, ma purtroppo è così - che vi sarà un *black out* informativo per tutta l'indagine preliminare, riferito non soltanto a quegli atti che devono essere coperti dal segreto di indagine. In questo senso va il nostro articolato, quindi sicuramente rimane il segreto di indagine con riferimento agli atti coperti da tale segreto, ma comunque, secondo la nostra linea, nel momento in cui quel segreto di indagine viene a cadere, perché vi è una *discovery* e quindi le parti conoscono gli atti, vi deve essere la possibilità di informare Pag. 11 sul contenuto degli atti di indagine, stabilendo invece che per le intercettazioni il divieto cada nel momento in cui vi sia la fine delle indagini preliminari. Questo è un aspetto da dover riaffermare pubblicamente in quest'Aula, perché alcune volte dagli interventi sembra che l'opposizione invece voglia far sì che tutti gli atti e tutto quello che vi è in un'indagine siano resi pubblici. Non è così: conosciamo la problematica che è derivata dalle pubblicazioni indiscriminate dei contenuti di verbali e di stralci di atti di indagine, ma non è questo il punto. Il punto è avere un momento di equilibrio e individuare questo momento di equilibrio, e riteniamo che nel nostro articolato vi sia quel giusto temperamento di interessi che poteva e che può indirizzare un'attività equilibrata del Parlamento.

Allo stesso mondo, noi abbiamo specificatamente rimarcato il fatto che vi è il divieto di pubblicazione con riferimento alle intercettazioni irrilevanti, a quelle cioè non acquisite al procedimento, inserite nell'archivio riservato, e abbiamo con precisione individuato anche un articolo di riferimento, il 329-bis, che appunto impone l'obbligo del segreto per le intercettazioni e che, tra l'altro, proprio noi abbiamo proposto di inserire attraverso un emendamento al testo governativo.

Mentre il Governo ha individuato un approccio monodimensionale, noi abbiamo cercato - anche attraverso la disciplina particolare e peculiare dell'esecuzione delle operazioni, l'individuazione dell'archivio riservato, l'individuazione di quello che il pubblico ministero deve rappresentare al giudice - di individuare un percorso che sia efficace, efficiente e che sia effettivamente una garanzia in questo senso.

Nel nostro articolato si prevede proprio questo: le registrazioni devono essere effettuate presso le procure generali e distrettuali, i verbali e le registrazioni sono immediatamente inseriti in questo archivio riservato, al termine delle operazioni di intercettazione il pubblico ministero - è questa la differenza, anche rispetto al testo governativo - deve depositare i verbali delle registrazioni che ritiene rilevanti al giudice e, contestualmente, dare avviso al difensore affinché si rechi presso l'archivio riservato, faccia altrettanto, selezioni le conversazioni e dica al giudice, in quell'udienza stralcio, quali ritiene che comunque vadano acquisite.

Quindi, si inverte il meccanismo implicito nell'attuale disciplina.

Pertanto, nella nostra proposta non si ripete l'errore che, invece, riscontriamo nella proposta governativa. Con essa, infatti, da un lato, si vuole secretare, ma, dall'altro, si fa in modo che tutto il materiale, anche quello irrilevante, venga depositato di fronte al giudice, che, quindi, può venire a conoscenza, anche in maniera cartacea, attraverso i verbali ed i decreti, di una serie di soggetti. Vi sono, infatti, una serie di potenziali rischi, che possono consentire la fuoriuscita di conversazioni non rilevanti per il processo, che non devono poi, confluire, attraverso la trascrizione, nel fascicolo del dibattimento. Tutto il resto, invece (quello che non è acquisito perché non è rilevante, quello che è riservato, quello che è irrilevante perché personale), deve restare, sin dall'inizio, nell'archivio riservato, della cui gestione è responsabile il procuratore della Repubblica, anche attraverso

l'individuazione di un funzionario, che dovrà essere anche il tutore degli accessi ad esso. Pertanto, anche da parte dell'opposizione, vi è una volontà di realizzare un percorso razionale che, però, non costituisca un bavaglio per l'informazione, né un ostacolo per l'utilizzo di questo insostituibile mezzo di ricerca della prova. Tale mezzo si è detto abusato in Italia, ma sarebbe opportuno paragonare (anche se non è possibile farlo) i nostri dati con quelli di tutti i Paesi europei, dove le intercettazioni vengono fatte senza che confluiscano nel dibattito né nel processo. Si tratta, quindi, di dati incontrollabili e non gestibili, mentre da noi, un Paese democratico fondato su principi di democrazia vera, vi è la possibilità di sapere se si è intercettati e, quindi, anche di controllare il motivo per il quale si è intercettati. Credo che, a fronte dei numeri Pag. 12 che ci vengono sempre presentati per mostrare come è stato mal gestito l'utilizzo delle intercettazioni, forse, dovremmo riflettere: se vi sono dei numeri, è possibile, però, verificarli e cercare di razionalizzarli. Vi è, comunque, la possibilità di un controllo. In altri Paesi, questo controllo non c'è.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

DONATELLA FERRANTI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, avrei bisogno di un tempo maggiore, che ricadrà, eventualmente, sul resto della discussione. Cercherò, comunque, di essere sintetica il più possibile.

Passiamo agli altri punti che qualificano la nostra proposta. Con riferimento ai presupposti, non condividiamo la linea del Governo, che ha individuato i gravi indizi di colpevolezza al posto dei gravi indizi di reato. Infatti, a nostro avviso (e lo spiegheremo, poi, nel corso della discussione in Aula, anche durante l'illustrazione degli emendamenti), per i reati cosiddetti comuni - in cui, però, rientrano gravissimi reati, come l'omicidio, la violenza sessuale, la pedofilia, il sequestro, l'estorsione, l'usura, lo spaccio di sostanze stupefacenti, e così via, oltre i reati contro la pubblica amministrazione, la criminalità economica - viene invertito, di fatto, il momento di accesso a questo strumento di ricerca della prova, laddove vi siano già gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un soggetto. Pertanto, soprattutto, per quanto riguarda gli ignoti, viene individuato un sistema abnorme, che non consentirà, anzi impedirà, le indagini nel caso in cui gli autori del reato siano ignoti (fattispecie che rappresenta la maggior parte dei casi in questione).

Ho sentito sostenere dalla relatrice in maniera molto chiara - e anche comprensibile, per certi versi - che dobbiamo cercare di verificare che, con riferimento a un determinato filone od orientamento delle indagini, non vi sia un utilizzo delle intercettazioni a tutto campo che non risulti controllabile.

Secondo noi, la formula utilizzata dal Governo - quella che richiama i gravi indizi di colpevolezza - non risolve il problema, ma è in realtà una modalità che comprime l'uso del mezzo investigativo; la nostra formula, invece, ai sensi dell'articolo 4 del nostro testo alternativo, prevede che si controlli che le intercettazioni di talune utenze siano effettivamente utili alle investigazioni e che portino ad un ritorno processuale per quelle investigazioni; che non si tratti, cioè, di intercettazioni meramente esplorative a tutto campo. In tal senso, il Governo avrebbe dovuto focalizzare l'attenzione - noi lo abbiamo fatto nella nostra proposta e ne siamo particolarmente convinti - sulla richiesta di una specifica motivazione da parte del pubblico ministero, vale a dire sulla necessità di ancorare la sua richiesta alla specifica delle ragioni a sostegno dell'utilizzo di quella utenza nell'ambito di quella particolare inchiesta, prevedendo quindi che il giudice dia una motivazione per l'autorizzazione all'intercettazione di quella utenza.

PRESIDENTE. Onorevole Ferranti, deve concludere, può comunque lasciare agli atti il resto della sua relazione.

DONATELLA FERRANTI, *Relatore di minoranza*. Riteniamo che vi sia stata una grave compressione con riferimento alle conversazioni ambientali, così come con riferimento alla previsione - su questo punto vi è uno specifico articolato - di una equiparazione tra videoregistrazioni e intercettazioni telefoniche, tra acquisizione di tabulati e intercettazioni telefoniche. Con riferimento ai tabulati, avanziamo una specifica proposta nella quale chiediamo l'intervento di un giudice (ma non con i presupposti delle intercettazioni) ed individuiamo anche una modalità di sviluppo di quei dati che, a nostro avviso, consente di rimanere nell'ambito dell'utilizzo essenziale.

Con riferimento a tutti questi punti ed altri che abbiamo specificato nell'articolato, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia relazione (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Onorevole Ferranti, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIACOMO CALIENDO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tidei. Ne ha facoltà.

PIETRO TIDEI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, facciamo sempre più fatica a comprendere la logica che anima l'azione di governo di questa maggioranza, anche se ormai a me sembra abbastanza chiaro l'obiettivo del Presidente Berlusconi, che si pone con cinismo unico e davvero preoccupante la difesa a oltranza della gestione del potere e la sua massima conservazione. Il disegno di legge Alfano sulle intercettazioni è, secondo me, la più inequivocabile conferma di quanto affermo, poiché dimostra in quale modo ormai sfacciato questo Governo fomenta gli animi degli italiani, cavalcando campagne elettorali infarcite di proclami, annunci e promesse, salvo poi legiferare sotto banco l'esatto contrario di quanto predicato dai palchi dei comizi elettorali. Nel caso di quanto la maggioranza si appresta a legiferare in merito alle intercettazioni, la sfacciataggine e l'ipocrisia raggiungono livelli che non si possono nemmeno più definire di guardia, perché, con questo disegno di legge, l'allarme per la democrazia in questo Paese, obiettivamente, è già scattato.

Desidero spiegare - dati e fatti alla mano - il perché di queste mie sicuramente forti considerazioni, non prima di avere ricordato, però, che la tensione sociale che il tema della sicurezza sta producendo nella popolazione del nostro Paese a causa di fatti di cronaca delittuosi che - purtroppo - riempiono ogni giorno le prime pagine dei nostri giornali (peraltro, a dimostrazione che nessun cambiamento è avvenuto in tema di sicurezza con questo Governo) andrebbe affrontata con estremo senso di responsabilità, quello che, a mio giudizio, manca nel disegno di legge di cui stiamo discutendo.

Diciamo chiaramente cosa è, paradossalmente, questo disegno di legge: un vero e proprio attacco a quella sicurezza dei cittadini tanto propagandata dal Governo. Si tratta, infatti, di norme che ammazzeranno nel vero senso della parola migliaia di indagini, ostacolando e in alcuni casi compromettendo il corso della giustizia, quella giustizia che tanto viene invocata dai banchi del centrodestra.

In sintesi, onorevoli colleghi di maggioranza, proponete di limitare, sia nell'uso che nella durata, uno dei principali strumenti della lotta alla criminalità.

Perché mai, noi ci chiediamo, si vuole testardamente partorire questo mostro giudiziario? La risposta cercherò ovviamente di darla alla fine, perché una risposta c'è ed è lampante, ma intanto vorrei analizzare le immediate conseguenze del disegno di legge.

Escludere dal ricorso alle intercettazioni i reati che prevedono pene inferiori a cinque anni significa, di fatto, non accertare la verità e non consegnare alla giustizia persone responsabili di reati gravi anche di profondo allarme sociale. Non voglio qui stilare l'elenco lungo, ma qual è la logica di tutto questo? Si urla ai quattro venti agli italiani di voler far giustizia e poi cancellate gli strumenti per ottenere quella giustizia! Proclamate il pugno duro sui palchi, ma dietro le quinte affossate gli strumenti di giustizia perché nessuno di voi va con la stessa baldanza davanti alle telecamere a dire agli italiani che, con questo disegno di legge, accertare i responsabili degli stupri da oggi sarà più difficile.

Qualcuno avrà il coraggio di spiegare alle pacifiche ronde che volete disseminare per le strade italiane, oscurando lo Stato di diritto, perché di questo si tratta, che la loro vigilanza in stile squadrista potrà rivelarsi inutile, perché su scippi, furti e rapine sarà più difficile indagare senza le intercettazioni?

Avete il coraggio di fomentare gli animi e lanciare spot elettorali per ottenere consensi, ma qualcuno è in grado di spiegare agli italiani perché le indagini su questa lunga serie di reati che ho appena elencato, anzi che ho rinunciato ad elencare, non devono avvalersi delle intercettazioni? Qualcuno è in grado di quantificare quanti criminali resteranno impuniti? Questo è il punto nodale: si tratta in questo caso non tanto di tutelare solo la *privacy* o di limitarla, che è pure giusto, perché il motivo principale, la priorità in questo momento per l'Italia, per il nostro Paese è assicurare alla giustizia i delinquenti e ciò sicuramente sarà più difficile una volta che questo provvedimento verrà approvato.

C'è veramente da rabbrivire davanti all'insensatezza di questo disegno di legge che crea sicuramente danni irreparabili anche per reati di maggiore gravità. È ovvio che noi riteniamo che il lavoro in Commissione abbia sicuramente migliorato, in parte, il testo, ma siamo ancora lontani anni luce dall'aver un testo che sia veramente degno di un Paese democratico. Due passaggi del disegno di legge, in particolare, lasciano chiaramente intendere in che modo questo Governo ha confezionato l'impunità per tanti criminali. In primo luogo, la dicitura «gravi indizi di colpevolezza» al posto di «gravi indizi di reato» per consentire agli inquirenti di procedere alle intercettazioni. Un vero capolavoro di mostruosità giuridica, lo diceva adesso la nostra capogruppo, direttamente dal Presidente del Consiglio, che prima ha convertito di persona la dicitura «gravi indizi di reato» in «gravi indizi di colpevolezza» e poi, non pago o forse un po' preoccupato di non essere troppo al riparo di eventuali rischi giudiziari, aveva tentato addirittura di sostituire gli «indizi» con le «prove», come abbiamo tutti sentito dire a «*Studio aperto*» dal Presidente Berlusconi.

Innanzitutto per sottolineare l'assurdità di tale norma verrebbe da dire che, se vi fossero «gravi indizi», addirittura, come avrebbe voluto il Presidente del Consiglio, «prove» di colpevolezza, la persona indiziata di reato, essendoci già le prove, dovrebbe già essere tratta in arresto. In secondo luogo, appare evidente che, se si elimina il ricorso alle intercettazioni, non si capisce come gli inquirenti possano arrivare ai gravi indizi o addirittura alle prove di colpevolezza. Le prove, così come gli indizi, non piovono dal cielo né gli inquirenti dispongono della palla di vetro per indagare.

In secondo luogo, va assolutamente stigmatizzato il limite massimo di 60 giorni per l'operatività delle intercettazioni. Qui ci sono poche considerazioni da fare, in quanto a sottolineare l'obbrobrio giuridico di questa proposta basta soltanto un esempio: con un limite massimo di due mesi per le intercettazioni il boss Bernardo Provenzano non sarebbe mai stato arrestato, considerato che le intercettazioni sono state, nel suo caso, il principale strumento di indagine che ne ha consentito la cattura.

Sappiamo bene, e mi rivolgo ai colleghi deputati del centrodestra, che quando il Presidente del Consiglio comanda, nessuno spesso, purtroppo, ha mai il coraggio di dissentire. Vorrei però far notare che, su questi due passaggi del disegno di legge che ho appena contestato, oltre alle censure pervenute dai noti magistrati comunisti di tutte le procure italiane, si è espressa pochi giorni fa la VI Commissione del CSM, la quale ha formulato parere negativo rispetto alle proposte di riforma della disciplina delle intercettazioni.

La Commissione ha fatto garbatamente notare che i troppi limiti previsti (e non lo diciamo noi) dalla nuova norma produrranno un grave pregiudizio per le attività di indagine anche in settori particolarmente delicati e sensibili.

Questo non lo dicono i comunisti magistrati. Tanto per anticipare le prevedibili critiche della maggioranza, sempre tempestiva e cordiale nell'invocare dalle telecamere delle televisioni il dialogo quanto poi invece chiusa, ottusa e piegata ai capricci del Presidente del Consiglio nello sbattere la porta davanti a qualunque possibilità di confronto, e proprio per evitare questo il Pag. 15 Partito Democratico, consapevole della necessità - il gruppo, il nostro gruppo - di riformare la giustizia e lo stesso ricorso alle intercettazioni, ha da tempo presentato le proprie proposte che tentiamo, anche in questa occasione, di portare alla vostra attenzione, avendo ben chiare, oltre alle critiche, le proposte alternative da avanzare. Si tratta di settanta emendamenti e di venti subemendamenti non ostruzionistici, non presentati per perdere tempo, ma per contribuire seriamente al miglioramento di un testo che riteniamo assolutamente pericoloso per la giustizia italiana.

Proponiamo, in primo luogo, l'eliminazione del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza e la reintroduzione dei gravi indizi di reato per l'autorizzazione alle intercettazioni; il ritorno al giudice competente per le autorizzazioni e l'eliminazione dell'organo collegiale; l'eliminazione del termine complessivo di 60 giorni e la rimozione del limite massimo di proroghe alle intercettazioni; il ripristino della disciplina delle intercettazioni ambientali, previste dal codice di procedura penale; una disciplina delle video-riprese rispettosa dei diritti fondamentali; l'eliminazione della necessità della richiesta della persona offesa per poter effettuare intercettazioni nei procedimenti contro ignoti; l'estensione della sfera di operatività delle regole speciali destinate alla criminalità organizzata (a proposito dei cosiddetti reati satellite - omicidio, sequestro, estorsione, violenza sessuale, usura, corruzione e concussione - che sono la prima dimostrazione della presenza nel territorio di reti criminali organizzate).

PRESIDENTE. La prego di concludere.

PIETRO TIDEI. Mi accingo a concludere, signor Presidente. Quelle appena enunciate ci sembrano proposte di buonsenso che andrebbero seriamente prese in considerazione, così come quanto da noi proposto circa le misure carcerarie che il «decreto Alfano» prevede per quei giornalisti che pubblicano le intercettazioni. Siamo pienamente consapevoli, anche in questo caso, della necessità di prevenire e punire gli abusi della stampa e, più generale, di intervenire in ordine alla pubblicazione di notizie riservate sulle indagini svolte dagli inquirenti. Tuttavia, minacciare i giornalisti di carcere ci sembra una vera enormità penale, soprattutto se consideriamo che alcuni reati - ne cito uno a caso, come il falso in bilancio - sono stati addirittura depenalizzati.

Concludo chiedendo a me e ai colleghi: è più grave un'intercettazione pubblicata su un giornale o un bilancio falsificato? Ritengo che veramente si debba prestare attenzione, se ancora vi è la possibilità in quest'Aula, e chiedo di accogliere alcuni nostri emendamenti e alcune nostre proposte, se vogliamo veramente che la giustizia funzioni e se veramente vogliamo assicurare alla giustizia delinquenti che altrimenti rimarrebbero impuniti (*Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori*).

PRESIDENTE. Saluto gli studenti della scuola elementare «Francesco Mengotti» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune (*Applausi*).

È iscritto a parlare l'onorevole Lo Presti. Ne ha facoltà.

ANTONINO LO PRESTI. Signor Presidente, sono stato preso alla sprovvista...

PRESIDENTE. Ma lei è bravissimo ed è pronto!

ANTONINO LO PRESTI. Certamente, signor Presidente. Stavo mettendo a posto i miei appunti e, ovviamente, spero di rimanere nei tempi assegnati.

Signor Presidente, credo che in un momento politico assai delicato come quello attuale, dove alle incertezze economiche e ai sempre latenti conflitti sociali si somma la debolezza e la confusione nella quale è piombata la principale forza di opposizione, sia dovere dei deputati della maggioranza parlare con chiarezza ai cittadini, al di fuori di metafore o di tecnicismi, con onestà intellettuale e senza mistificare la natura vera dei problemi che trattiamo nell'interesse della nazione.

È con questa predisposizione di animo e intellettuale che oggi affronterò, in questa discussione, il tema delle intercettazioni, che tanto spazio ha occupato nel dibattito di questi mesi. Si tratta di un dibattito che affonda le radici nella metà degli anni Novanta e periodicamente ha registrato impennate di virulenta polemica, in coincidenza con le eclatanti vicende giudiziarie che hanno colpito tanto a destra quanto a sinistra, ma anche e soprattutto singoli e semplici cittadini. Tra questi ultimi vi sono anche esponenti della politica, della cultura e della finanza. Si è trattato molto spesso di semplici cittadini gettati in pasto alla gogna mediatica, divoratrice di succulente e scandalose storie private, di nessuna rilevanza penale ma di elevatissimo indice di gradimento per la *vulgata* pettegolatrice, mai sazia di non farsi i fatti propri!

Il tema delle intercettazioni è assai problematico. Su tale tema non si è raggiunta, in Commissione, un'estesa condivisione nonostante un approfondito e intenso, ma mai aspro, dibattito e ha fatto bene il presidente Bongiorno a sottolineare il clima di civile confronto che si è registrato. Questo perché l'argomento concentra e comprende almeno tre importanti principi cui il nostro ordinamento attribuisce valore e tutela costituzionale in pari misura, se così mi è consentito di dire: l'autonomia della magistratura, il diritto di libertà di stampa e di cronaca e il diritto alla riservatezza. È accaduto, però, che i primi due non sono mai stati intaccati, messi in ombra o in discussione dall'utilizzazione di questo strumento di indagine di cui - almeno questo lo riconosce anche l'opposizione - si è abusato di pari passo con il perfezionamento delle apparecchiature adoperate dagli investigatori.

Del terzo, invece, ossia del diritto alla riservatezza, se n'è fatto strame. Sono state rovinate carriere, posizioni economiche, famiglie, si è rovinata la dignità personale di uomini e donne, comuni cittadini, professionisti, militari, politici, gente innocente, estranea alle indagini le cui conversazioni, captate occasionalmente e di nessuna rilevanza penale o, peggio, per nulla

conducenti ai fini del procedimento o dei procedimenti nei quali erano state captate, venivano utilizzate - le così dette «intercettazioni a strascico» - e, lo ripeto, venivano pubblicate, senza controllo e senza sanzioni, dai giornali, per alimentare il *gossip* e il turpe circo mediatico di cui abbiamo detto.

Ogni volta che si è tentato di porre rimedio apriti cielo! Si è gridato all'attentato ai primi due principi costituzionali con acutezza delle grida delle vestali della democrazia rivolte soprattutto, al diritto di cronaca, sacro e inviolabile, e nel nome del quale si poteva anche sacrificare la dignità e l'onore della persona.

Così si è andati avanti nel corso di questi quindici anni. Oggi, però, è venuto finalmente il momento di arrestare questo imbarbarimento della vita politica e sociale del nostro Paese ed è dovere di questa maggioranza attuare con determinazione un punto preciso del programma sul quale gli elettori hanno espresso il loro consenso.

Piaccia o non piaccia, signori del Partito Democratico che avete abolito il vostro Governo ombra, ma che avete eletto un segretario ombra che si atteggia già a novello inquisitore, questa maggioranza manterrà l'impegno con i propri elettori e darà finalmente a questo Paese regole certe e non derogabili in materia di tutela del segreto istruttorio, del diritto alla riservatezza e dell'esercizio dell'azione penale.

Chissà se fra qualche tempo non dovrete pentirvi di non aver con noi condiviso questa riforma, così come vi siete già pentiti - le cronache di ieri lo dimostrano - di avere contrastato per anni la nostra legge sull'immigrazione dopo avere registrato l'ampia impopolarità della vostra posizione politica di accogliere *tout court* tutti, imponendo e sostenendo posizioni ideologiche che hanno prevalso sul buonsenso.

Noi però non ci facciamo intimidire...

ROBERTO GIACHETTI. Calma, calma...

ANTONINO LO PRESTI. ...dalle vostre sceneggiate e dai giuramenti ad effetto sulla intangibilità della Costituzione.

ROBERTO GIACHETTI. Calma, le sceneggiate le fai tu!

ANTONINO LO PRESTI. Io parlo quanto mi pare e piace, caro collega, e tu non mi puoi impedire di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Lo Presti, si rivolga alla Presidenza; certo che può esprimersi, ci mancherebbe altro.

ANTONINO LO PRESTI. Non è un termine offensivo...

ROBERTO GIACHETTI. Per voi non lo è!

ANTONINO LO PRESTI. Per me è una sceneggiata...

ROBERTO GIACHETTI. Voi le fate dalla mattina alla sera!

ANTONINO LO PRESTI. ...quella dei giuramenti ad effetto sulla Costituzione, che noi rispettiamo fino in fondo, quando difendiamo il benessere e i diritti dei nostri concittadini e che voi, invece, caro collega, avete stravolto e cambiato, unici ad esservi riusciti in sessant'anni, anticipando nei fatti la riforma federalista contro la quale oggi sollevate dubbi e perplessità.

Ma tutta la vostra storia politica è un trionfo di confusione e di incoerenza e il corto circuito che vi ha travolto in questi giorni lo dimostra. Ma, nello specifico del tema delle intercettazioni, avete superato voi stessi e ve lo dimostrerò con un esempio che è bene che rimanga agli atti, affinché chi ci leggerà in futuro abbia piena contezza di come sono andate le cose.

Per esempio avete sostenuto in malafede che questo testo non avrebbe più consentito le intercettazioni dei reati contro la pubblica amministrazione, quando voi stessi, nel corso della tredicesima legislatura, quando governava D'Alema, avete elaborato un testo - per fortuna mai giunto in Aula - che, modificando l'articolo 266 del codice di procedura penale, prevedeva l'ammissibilità delle intercettazioni per delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e non superiore nel massimo a sei anni.

Venivano esclusi, pertanto, tutti - e dico tutti - i delitti contro la pubblica amministrazione, corruzione compresa, reati che noi, all'opposto, abbiamo sempre considerati inclusi fin dal primo momento come oggetto indiscutibile di questo strumento di indagine.

Chi dunque voleva proteggere i corrotti? Non certo noi. Ma procediamo per ordine: il testo che questo ramo del Parlamento si accinge a varare, compendia perfettamente l'esigenza di evitare o limitare la pubblicazione delle intercettazioni a tutela del diritto di riservatezza, con quella di consentire lo svolgimento delle indagini, che non subiscono limitazione alcuna con riferimento allo spettro dei reati per i quali è prevista l'utilizzazione di tale strumento e sia con riguardo alle procedure, che semmai sono state arricchite sotto il profilo dei controlli e della verifica dei presupposti.

Si tratta di procedure che oggi sono non più affidate ad un giudice monocratico, ma ad uno in composizione collegiale. E in virtù di questa nuova e più garantista procedura (che obbliga in ogni caso il tribunale alla verifica puntuale della motivazione sui presupposti e sulle condizioni per farsi luogo alle intercettazioni e non più al riportarsi *de relato* alla richiesta del PM), il PM medesimo vedrà ridimensionati il proprio potere e la propria capacità di ingerenza invasiva nei confronti del giudice e, quindi, il proprio ruolo di fiduciario del giudice, ci vorrà un po' di pazienza!

È al giudice veramente terzo - e tre giudici offrono questa garanzia - che Pag. 18 deve una volta per tutte essere attribuita la responsabilità della motivazione autonoma e contestuale ai fini dell'autorizzazione per tutti i reati elencati nel novellato articolo 266 del codice di procedura penale, quando vi sono gravi indizi di colpevolezza. Ed anche su questo inciso assai importante, contenuto nel testo novellato dell'articolo 267 del codice di procedura penale, la sinistra ha sciorinato giudizi negativi e contraddittori, infarciti da ipocrisia e malafede e chiarisco perché.

La norma dispone che nella valutazione dei fatti oggetto di reato, il giudizio debba essere sviluppato sul contenuto della condotta - gravi indizi di colpevolezza - e non più sul fatto reato di cui si ha sommaria notizia. Tale indicazione può permanere per i reati di mafia e di terrorismo. A tal proposito, ha fatto bene il presidente a ricordare l'emendamento proposto dal sottoscritto e dai deputati Contento e Angela Napoli, che ha chiarito questa parte, che era poco chiara. Su questo punto le critiche mosse dall'opposizione non hanno tanto riguardato quello che in un primo tempo era stato denunciato (ovvero la presunta difficoltà del giudice collegiale di individuare e giustificare la gravità degli indizi sulla diretta responsabilità dell'indagato nella commissione del reato per poter

autorizzare le prestazioni), quanto, piuttosto, il pericolo che l'ampio potere discrezionale attribuito di fatto al tribunale e, quindi, all'elaborazione giurisprudenziale ampliasse a dismisura le ipotesi di intervento e, dunque, aprisse la porta ad abusi di natura inquisitoria.

La posizione della sinistra è paradossale. Ma come, mi rivolgo al vostro ex ministro ombra onorevole Tenaglia, dov'è finito il vostro rispetto per la magistratura (*Commenti del deputato Giachetti*)? Voi, al contrario di noi, temete che una previsione così stringente e/o ampia (dipende dai punti di vista) sul concetto di ammissibilità delle intercettazioni possa indurre i tribunali ad adottare decisioni invasive dei diritti dei cittadini. Con quale diritto vi permettete di dubitare dell'onestà e della responsabilità dei nostri giudici? Abbiamo sempre contestato gli eccessi di una parte della magistratura, quella inquirente (i PM), ma mai dei giudici e dei tribunali, che nella stragrande maggioranza dei casi amministrano la giustizia con grande senso di responsabilità e con onore. Noi non temiamo i tribunali, ma i PM politicizzati, i magistrati faziosi e persecutori, ma non il giudizio sereno di un giudice veramente terzo (*Commenti del deputato Giachetti*). Ben vengano, dunque, le elaborazioni giurisprudenziali sul tema, che peraltro hanno già formato un valido quadro di riferimento e di garanzia nel campo delle misure cautelari e di restrizione della libertà personale. Ma c'è un altro aspetto della questione - e mi avvio rapidamente alla conclusione - che intendo trattare e che rappresenta anch'esso un nodo cruciale del provvedimento al nostro esame. Si tratta della questione delle intercettazioni cosiddette «spazzatura» o espunte, quelle per intenderci che il tribunale, nel corso del procedimento, ha valutato come estranee all'indagine, non necessarie e - come osservato dai più onesti analisti - assolutamente da distruggere, da cancellare dal mondo fisico cartaceo o cibernetico, da non poter nemmeno lontanamente essere utilizzate dal circo mediatico affidato al voyeurismo della stampa scandalistica.

Ho volutamente usato il termine stampa scandalistica, perché mi rifiuto di credere che la stampa rispettosa dei diritti altrui ed intransigente nella tutela dei principi di democrazia e di quelli deontologici, che presiedono alla missione informativa, possa mettere in discussione il principio che con tanta chiarezza abbiamo voluto esaltare e con tanta intransigenza abbiamo voluto sanzionare, richiamando peraltro un principio già previsto nel cosiddetto codice della *privacy*. Se qualcuno, nonostante la chiarezza del disposto normativo, gridasse ancora allo scandalo e all'attentato al diritto di cronaca, lo farebbe in palese malafede e solo per un scopo commerciale e non certo democratico-culturale.

Molti sono ancora gli aspetti innovativi di questo provvedimento da analizzare e Pag. 19da spiegare ai cittadini per evitare strumentalizzazioni e confusioni, ma il tempo a mia disposizione ovviamente non mi consente di approfondirli. Lo ha però già fatto sapientemente, con estrema chiarezza, il presidente Bongiorno. Mi riferisco, per esempio, alle ipotesi di incompatibilità del pubblico ministero, alla pubblicizzazione delle immagini del processo, all'archivio delle intercettazioni, all'autorizzazione delle stesse in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state utilizzate. Con altrettanta saggezza, il presidente Bongiorno ha lasciato una porta aperta al dibattito in Assemblea sul tema del diritto di cronaca, non già sulle intercettazioni da espungere o da distruggere, ma sul contenuto e sul riassunto degli atti istruttori coperti da segreto. È stato detto che la norma, nella stesura proposta all'Aula, potrebbe limitarlo. Forse è così, ma io personalmente penso di no. Tuttavia, il confronto in Aula potrà portare un positivo contributo nel senso auspicato. In conclusione, con questa riforma collochiamo un altro tassello nel grande mosaico delle riforme che il centrodestra vuole offrire al Paese. È un mosaico che completeremo in questa legislatura con la riforma della giustizia, dell'assetto fiscale dello Stato, delle professioni e quant'altro abbiamo proposto in campagna elettorale.

Vorrà dire che le prossime due legislature - perché saranno almeno due le legislature nelle quali noi continueremo ad operare nell'interesse della nazione, visto lo stato in cui si trova la

maggior forza di opposizione - opereremo per rendere sempre più civile e moderno il Paese, per superare i conflitti politici e ideologici, che ancora non siamo stati capaci di lasciarci alle spalle e che qualcuno vorrebbe riproporre non avendo idee e nulla altro da dire.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rao. Ne ha facoltà.

ROBERTO RAO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario Caliendo, che ha seguito sempre con grande costanza e attenzione i lavori in Commissione giustizia su questo complesso e controverso - come abbiamo sentito - provvedimento. La riforma della disciplina delle intercettazioni telefoniche è un'innovazione legislativa lungamente attesa, che, come tutti sappiamo, ha impegnato anche i Governi e le legislature precedenti a questa. Ne condividiamo quindi la necessità e auspichiamo che il passaggio parlamentare in cui ci stiamo impegnando possa essere parte di un iter finalmente risolutivo e pienamente rispondente alle motivazioni che sono alla base di questa riforma. Come per la lunghezza dei processi e la certezza della pena, anche sulle intercettazioni siamo partiti da un'analisi ampiamente condivisa da maggioranza e opposizione, ossia che il sistema così non va, perché resistenze corporative rallentano e condizionano un processo non solo necessario, ma ormai irreversibile. Dall'altra parte, la fretta e il clamore su alcuni fatti di cronaca rischiano di far leggere questo provvedimento come una stretta sulle facoltà di indagine dei magistrati, con un intento quasi punitivo verso i pubblici ministeri. Questo non può e non deve essere e le diverse sensibilità emerse trasversalmente in Commissione lo testimoniano. La grande sensibilità dei colleghi della maggioranza, a partire dal presidente Giulia Bongiorno, fino ai colleghi della Lega, lasciano ancora ampi spiragli di miglioramento del provvedimento, soprattutto sui due nodi principali, che ancora separano nettamente maggioranza e opposizione. Certo, a questi non posso ascrivere l'onorevole Lo Presti e il suo intervento di pochi minuti fa. Anzi, forse il suo intervento va in senso totalmente contrario rispetto alle nostre aspettative.

I gravi indizi di colpevolezza e il carcere per chi pubblica intercettazioni irrilevanti sono i due nodi principali che ancora separano nettamente maggioranza e opposizione; su quest'ultimo aspetto già la Commissione cultura si è espressa in una direzione diversa e più contenuta. Abbiamo quindi motivo di ritenere che il Governo, così come ha assicurato nel corso della discussione in Commissione, Pag. 20 non si presenti in Aula con un testo blindato, ma terrà conto dell'atteggiamento costruttivo e attento, mai ostruzionistico, delle opposizioni (e non solo di quella dell'Unione di Centro, ma anche di quella del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori), per migliorare ancora il testo e per renderlo funzionale anche rispetto ad alcuni rilievi espressi dal CSM e dall'Associazione nazionale magistrati.

Non siamo qui, infatti, per discutere di una riforma del regime delle intercettazioni finalizzata a limitare il loro utilizzo per impedire alla magistratura inquirente di svolgere efficacemente il proprio dovere costituzionale di perseguimento dei reati e di individuazione di imputati da sottoporre a procedimento penale. Le intercettazioni telefoniche sono - ne siamo convinti e abbiamo avuto testimonianze univoche nelle audizioni in Commissione - un prezioso strumento di indagine, in modo particolare per i reati più gravi, più complessi e più sofisticati. Sarebbe irresponsabile, quindi, da parte del legislatore sottrarre alla magistratura un simile strumento, che in innumerevoli occasioni ha consentito di arrivare all'identificazione degli autori di gravi fatti criminosi. Non a caso le intercettazioni per mafia e terrorismo resteranno tali e quali, ma è significativo che molti reati, in un primo tempo esclusi con troppa fretta da questa riforma, vi siano stati ricompresi, accogliendo da parte del Governo moltissimi emendamenti dell'opposizione. La necessità della riforma è piuttosto quella di prevenire un uso distorto ed eccessivo delle intercettazioni, come ha detto bene l'onorevole Bongiorno nella relazione, che purtroppo abbiamo potuto vedere altrettante volte spianato sulle pagine dei quotidiani, dei settimanali, in televisione, magari interpretato anche da alcuni attori, bravi peraltro. Tutti ricordano - e non c'è bisogno di

recitarne la casistica - intere pagine di giornali dedicate alla trascrizione indebita, in taluni casi scandalistica, di intercettazioni, talvolta coperte da segreto talaltra coinvolgenti persone estranee alle indagini, non di rado totalmente ininfluenti sulle indagini per cui erano state autorizzate. In tutte queste circostanze l'uso delle intercettazioni, quando anche fosse stato in origine pienamente legittimo e dunque costituzionalmente coperto dalla tutela della sicurezza pubblica e dalla obbligatorietà dell'azione penale, ha finito per scontrarsi con il diritto alla *privacy*, alla dignità, alla libertà personale dei malcapitati, i cosiddetti bersagli. In alcuni casi, dobbiamo dirlo, sono state utilizzate, viene il sospetto, per cercare clamore attorno ad un'inchiesta e sono molti i magistrati, con cui ho anche avuto modo di parlare in questi giorni, che riconoscono questo limite pur non condividendo la soluzione proposta dal disegno di legge Alfano.

Questa è la prima necessità della riforma: individuare modalità e strumenti idonei ad evitare la rotta di collisione tra utilizzo del mezzo investigativo e libertà della persona. Su questo e per questo ci siamo impegnati e ci impegneremo in Aula con emendamenti migliorativi che contemperino queste due esigenze. A questa prima necessità si è aggiunta in corso d'opera quella di correggere gli abusi che sono stati fatti dello strumento, a partire dalle intercettazioni cosiddette a strascico, disposte cioè sulla base di un presunto titolo di reato alla ricerca di altri solo eventuali. Di tali abusi sembra essere testimonianza, perlomeno in termini quantitativi, la crescita esponenziale delle intercettazioni rispetto ad altri strumenti di indagine e la spesa ormai fuori controllo ad esse dedicata sul bilancio del Ministero della giustizia, senza poi dire delle vere e proprie degenerazioni venute alla luce con l'*affaire* Genchi e il suo archivio riservato. Ce ne è, colleghi, da metterci mano, seriamente e misuratamente, senza intenti punitivi verso la moltitudine di magistrati che con fatica applicano le leggi e lottano contro la criminalità, con i pochi mezzi e le sempre minori risorse che il Governo mette loro a disposizione a causa dei cosiddetti tagli lineari del Ministro dell'economia e delle finanze, su cui forse varrà la pena di tornare in un altro contesto.

Con questo spirito ci siamo confrontati in Commissione sul testo proposto dal Governo, uno spirito come sempre costruttivo e libero da ogni pregiudizio di schieramento, come è nostro costume e come è la nostra opposizione in Parlamento. Abbiamo apprezzato la disponibilità del Governo, che non ha chiuso la porta alla discussione parlamentare, ma viceversa ha accettato modifiche che sulle prime sembravano improponibili, come quelle che hanno sostanzialmente cancellato, come dicevo prima, la preclusione all'utilizzo delle intercettazioni per molte categorie di reati, da quelle di grave allarme sociale a quelle dei cosiddetti colletti bianchi.

Registriamo e apprezziamo, signor sottosegretario, che su nostra proposta si è deciso di regolamentare la distribuzione delle risorse necessarie alle intercettazioni - una proposta che le altre opposizioni non hanno condiviso - con il cosiddetto tetto al *budget* per il ricorso a questo strumento, avanzata senza alcun intento censorio, lo ribadisco, e senza che sia minimamente pregiudicato l'utilizzo dello strumento di indagine quando è assolutamente necessario. Tanto che i singoli uffici di procura potranno essere autorizzati a spese *extra budget* dal procuratore capo per sopravvenute esigenze investigative laddove, quindi, se ne ravvisi la necessità, non automaticamente. La definizione di un *budget* per le intercettazioni non è un limite alle possibilità investigative, ma un elementare principio di responsabilizzazione nell'uso delle risorse pubbliche che - ne siamo certi - la magistratura vorrà e saprà condividere trovando il modo di utilizzare al meglio, senza sprechi e abusi, ma con eguale efficacia, le intercettazioni. Abbiamo bravissimi magistrati che sapranno indagare al meglio con gli strumenti dati, che sapranno riacquistare quella serenità che gli ultimi scontri interni hanno fatto perdere all'intera categoria.

Nel corso dell'esame in Commissione abbiamo presentato altri emendamenti seri, mirati, mai ostruzionistici. In qualche caso abbiamo acconsentito alle richieste di accantonamento e di ritiro, in qualche altro siamo arrivati fino al voto e li riproporremo all'attenzione dell'Aula, senza mai - sia

chiaro - cedere alla tentazione della bandiera perché a noi non interessa fare battaglie contro qualcuno. Così come speriamo che il Governo non abbia intenzione di usare le proprie prerogative istituzionali sul procedimento legislativo su temi tanto delicati per farsi pubblicità a buon mercato. Auspichiamo, quindi, che il confronto in Assemblea possa svolgersi con la libertà necessaria e con la massima condivisione possibile su una riforma tanto importante quanto delicata.

Non mancano, infatti, nodi ulteriori da sciogliere nel testo approvato dalla Commissione giustizia e siamo certi che l'Aula possa prestarvi la giusta attenzione e trovare le necessarie soluzioni. Vale la pena di richiamarne, ancora una volta, in sede di discussione sulle linee generali, soprattutto due: la questione dei presupposti per l'adozione di provvedimenti di intercettazione e il bilanciamento tra il diritto alla *privacy* e il diritto all'informazione. Prevedere, infatti, che solo gravi indizi di colpevolezza possano giustificare il ricorso all'intercettazione telefonica rischia di pregiudicare l'utilizzo dello strumento di indagine come hanno anche ribadito con grande efficacia e serietà il collega Palomba e la collega Ferranti. Un conto è rifiutare quella pratica della pesca a strascico dei reati e dei presunti colpevoli che anche noi biasimiamo e di cui abbiamo detto tra le ragioni che muovono la riforma dell'istituto, un altro è fissare come parametri per l'adozione di misure investigative quegli stessi sufficienti alla richiesta di rinvio a giudizio. Il rischio è che le intercettazioni siano utilizzate solo per corroborare acquisizioni già maturate lasciando sguarnito il campo vasto che intercorre tra la notizia di reato, l'individuazione dei soggetti solo potenzialmente responsabili e la specificazione di una o più responsabilità penali personali suffragate appunto da gravi indizi di colpevolezza.

Come ha autorevolmente argomentato anche l'onorevole Pecorella nel corso dell'esame che la Commissione affari costituzionali ha dedicato al disegno di legge, nell'eventualità, tutt'altro che remota e infrequente, che si sappia con certezza che l'autore di un reato è all'interno di un determinato gruppo di persone o è uso frequentare una certa cerchia o un certo luogo, ma non se ne conosca l'identità, non sarà più possibile procedere ad intercettazioni finalizzate a consentirne l'identificazione; va da sé che sul punto occorre ritornare se non si vuole produrre un pasticcio di cui Governo e maggioranza sarebbero per primi vittime.

Pasticcio che, peraltro, è già stato prodotto con un emendamento - affronto la seconda questione - che limita gravemente la libertà di informazione laddove, com'è del tutto evidente, la responsabilità di una divulgazione di verbali di intercettazione non può certo essere imputata a chi, per mestiere, ha quello di informare i cittadini di fatti di rilevanza pubblica. Gli abusi e le distorsioni vanno giustamente perseguite e certo sarebbe necessaria anche una maggiore attenzione alle regole deontologiche - qui mi rivolgo alla categoria dei giornalisti - ma queste giuste preoccupazioni non possono rovesciarsi in un clima da caccia alle streghe che possa mettere a rischio il diritto all'informazione dei giornalisti che informano, così come dei cittadini che vogliono essere informati. Facciamo dunque attenzione, evitiamo tutti insieme di fare scivoloni propagandistici e correggiamo quel che è necessario correggere in relazione a questi delicati aspetti del disegno di legge nei quali, ancora una volta, vengono in gioco diritti costituzionalmente garantiti.

Su questo, lo ripeto, in conclusione, signor Presidente, in Commissione tra i colleghi parlamentari abbiamo registrato attenzione e condivisione e speriamo che in Aula, al di là dei toni eccessivamente polemici del collega Lo Presti (devo ribadirlo purtroppo), nessuno si nasconda nei ranghi del suo schieramento, ma trovi coraggio e saggezza per manifestare le sue idee perché si arrivi ad un testo maggiormente e trasversalmente condiviso. È questo il nostro obiettivo e sappiamo che non è solo il nostro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Nicola Molteni. Ne ha facoltà.

NICOLA MOLTENI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, innanzitutto vorrei ringraziare il presidente della Commissione giustizia, onorevole Bongiorno, per l'ottimo e intenso lavoro svolto in Commissione sia in qualità di presidente, sia come relatore del provvedimento. Ritengo che il lavoro compiuto dalla Commissione di merito sia stato proficuo e utile al fine di un sensibile miglioramento del testo governativo, anche grazie al contributo non secondario apportato da tutti commissari ivi compresi quelli di opposizione che hanno comunque contribuito, pur con posizioni diverse rispetto a quelle della maggioranza, a dare ricchezza e vivacità politica e tecnica al dibattito e al confronto parlamentare su un tema tanto delicato quanto importante.

Porgo un ringraziamento ovviamente anche al sottosegretario Caliendo per la presenza costante in Commissione e per la sensibilità, più volte dimostrata, a garantire un dialogo tanto con la maggioranza quanto con l'opposizione, accogliendo infatti alcuni emendamenti migliorativi del testo iniziale avanzati sia dalla Commissione, sia dal suo relatore.

Evidenzio sin da subito che il gruppo della Lega Nord esprime inoltre stima e massimo rispetto, nonché condivisione nei confronti delle linee guida avanzate dal Ministro Alfano in materia di riforma della giustizia. Tale riforma è mirata, da un lato, alla necessità di restituire efficienza e funzionalità alla giustizia stessa e, dall'altro, a smaltire il carico di processi pendenti, a realizzare nuove carceri e a fare una riforma costituzionale per garantire un processo giusto e rapido. Noi riteniamo che la sfida lanciata dal Ministro, ovvero ridare fiducia ai cittadini oggi esasperati e sfiduciati da questo sistema giustizia gravemente malato, sia indubbiamente difficile, ma particolarmente ambiziosa. Pag. 23e virtuosa, che noi sosteneremo, anzi contribuiremo a rendere effettiva e concreta nella sua applicazione materiale e sostanziale.

La Lega è consapevole (in forza del mandato elettorale ricevuto che è particolarmente pregnante di aspettative da parte dei cittadini) delle priorità della nostra azione politica in Parlamento e al Governo. I cittadini si aspettano dalla Lega grande attenzione e sensibilità in particolare su due temi: il federalismo fiscale e la sicurezza in riferimento alla quale tornerò successivamente al fine di formulare alcune puntualizzazioni utili anche al dibattito oggi in corso sul tema delle intercettazioni.

Su entrambi questi temi, pur nelle difficoltà oggettive ereditate e riscontrate sul campo, credo che le risposte (anche quelle degli ultimi giorni) finora date dal Governo e, in particolare, dai Ministri leghisti siano particolarmente apprezzabili e soprattutto condivise dai cittadini. Ciò, però, non ci esime (in quanto forza politica di Governo seria e responsabile) ad affrontare, in condivisione con i nostri alleati, temi sicuramente importanti: temi per noi secondari rispetto a quelli sopra indicati, ma parimenti meritevoli di attenzione e di intervento.

Il provvedimento oggi in esame rappresenta sicuramente uno di questi temi; si tratta di una sfida difficile, complicata e forse anche particolarmente tortuosa, ma necessaria, opportuna e da affrontare. È una sfida che l'attuale opposizione (ieri maggioranza di Governo) tentò di affrontare nel passato mandato legislativo, ma che la vide perdente, dovendo abbandonare il progetto di riforma che naufragò miseramente al Senato. Vi fu, infatti, nella passata legislatura la possibilità di votare un testo (anche condiviso alla Camera dall'allora opposizione oggi maggioranza) che non trovò mai la luce, in quanto venne affossato al Senato per i noti problemi dell'allora maggioranza. Il fatto che anche l'opposizione in passato ritenne necessario apportare delle modifiche e intervenire sull'attuale disciplina delle intercettazioni telefoniche è la dimostrazione che oggi, come allora, si sente un bisogno reale e oggettivo dettato anche da sollecitazioni dell'opinione pubblica per razionalizzare e riequilibrare l'utilizzo di questo strumento. È necessario intervenire per evitare, da un lato, i cosiddetti processi mediatici e, dall'altro, una disinvolta pubblicazione di fatti e atti

riservati, soprattutto se relativi a soggetti terzi in gran parte estranei rispetto al procedimento penale. La giustizia è bene che sia pubblica, ma non deve essere spettacolarizzazione dell'evento come purtroppo ci capita oggi di vedere troppo spesso. Nessuno, ripeto nessuno, *in primis* la Lega Nord vuole, o voleva, o vorrà eliminare l'uso delle intercettazioni telefoniche ed ambientali. La Lega condivide la *ratio* del provvedimento, che è quella di limitare gli eccessi e gli abusi. Anzi, per la Lega le intercettazioni sono uno strumento di ricerca della prova necessario, sicuramente utile e fondamentale al fine di assicurare alla giustizia colpevoli e delinquenti, ovviamente nel rispetto dei criteri, delle condizioni e dei limiti di ammissibilità previsti dalla legge.

Tanto per intenderci, si tratta di criteri e condizioni previsti nell'attuale codice di procedura penale. La dicitura «assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini» solo occasionalmente è stata oggetto di corretta ed autentica interpretazione da parte della magistratura.

La via maestra sarebbe la puntuale e rigorosa applicazione delle norme già esistenti. L'abuso, nel momento in cui vengono autorizzate le intercettazioni, deriva dal fatto che le norme attualmente in vigore, che prevedono che le intercettazioni siano disposte quando assolutamente indispensabili, vengono, anzi sono state, spesso e volentieri, eluse.

Da parte della Lega Nord, quindi, non vi è alcuna volontà politica di mettere un bavaglio all'uso delle intercettazioni telefoniche, ma semplicemente la chiara volontà di rendere questo mezzo investigativo eccezionale e complementare alle indagini o, quanto meno, parificato ad altri mezzi di indagine. Occorre, quindi, rendere le intercettazioni uno strumento non Pag. 24 più routinario e di prassi - magari attraverso il meccanismo, anche prima citato e troppo spesso disinvoltamente utilizzato, della pratica della «pesca a strascico», oggi tristemente di moda e in uso presso alcune procure - bensì come un mezzo eccezionale, così come previsto dalla Carta costituzionale. Le intercettazioni, quindi, devono essere utili al mero riscontro e alla mera prosecuzione delle indagini e non come mezzo di creazione della prova.

Sin dal principio la Lega - come peraltro anche altri interlocutori all'interno della maggioranza - ha posto una condizione basilare, una *condicio sine qua non* affinché si potesse discutere di modifiche alle norme sulle intercettazioni telefoniche, ovvero mantenere in modo tassativo alcune particolari ipotesi di reato. Mi riferisco in particolare, ma non solo, ai reati contro la pubblica amministrazione e ciò a maggior ragione oggi, alla luce degli eventi che abbiamo visto verificarsi in alcune regioni del nostro Paese, come ad esempio in Campania. Mai - ripeto, mai - se ciò non si fosse verificato, la Lega avrebbe acconsentito ad una modifica dell'attuale disciplina normativa. Apprezziamo, quindi, lo sforzo e l'impegno del Ministro nel ripristinare, rispetto alla formulazione iniziale, tutti i reati, ivi compresi quelli nei confronti della pubblica amministrazione, verso i quali era possibile svolgere l'attività di intercettazione.

Abbiamo apprezzato, inoltre, lo sforzo orientato in tale direzione anche dal presidente della I Commissione, il relatore onorevole Bongiorno, che sin dall'inizio, anche alla luce di illuminate e utilissime audizioni avvenute in Commissione (cito una fra tutte, quella del procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Grasso), ha ritenuto indispensabile allargare la platea dei reati intercettabili. La Lega si era già prontamente attivata, se così non fosse stato, a presentare - come ha presentato, anche a mia firma - alcune proposte emendative finalizzate alla possibilità di rendere inaccettabili alcune fattispecie delittuose di particolare allarme ed interesse sociale e a sostenere altre proposte emendative in tal senso orientate, depositate da altri colleghi di maggioranza e dalla relatrice medesima del provvedimento.

Il ritorno alla formulazione attuale e ai limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale sono sicuramente un'importante vittoria politica, di cui anche alla Lega

vanno ascritti gli indubbi meriti, in particolare attraverso la concertazione con il Governo e con la maggioranza, effettuata tanto dal presidente del nostro gruppo in Commissione, onorevole Brigandì, quanto dal presidente del gruppo, onorevole Cota. In tal senso, il confronto aperto all'interno della maggioranza - ripeto, si è trattato di confronto e non di divergenze o di spaccature, né tanto meno di liti - ha contribuito a trovare soluzioni condivise, in alcuni casi ottimali (ne parlerò a breve) e in altri, forse, ancora migliorabili e rimodulabili attraverso il dibattito parlamentare o, successivamente, attraverso l'esame da parte dell'Aula del Senato.

Il provvedimento, come affermavo prima, è particolarmente complesso ed articolato e quindi è possibile, sebbene l'impianto complessivo sia sostanzialmente condivisibile e condiviso (così come la *ratio* generale che motiva il provvedimento), che vi si appongano ulteriori elementi migliorativi, attraverso il contributo di tutti coloro i quali ritengono che, accanto alle evidenti e indubbie necessità investigative delle intercettazioni telefoniche, sia basilare garantire il diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza e a vedersi riconosciuta un'adeguata protezione del diritto alla *privacy*, soprattutto se si tratta di terzi estranei rispetto al procedimento penale.

I diritti costituzionali espressamente sanciti dagli articoli 13 e 15 della Carta costituzionale, nonché i medesimi diritti regolamentati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inerenti all'inviolabilità della libertà personale e della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, costituiscono fondamentali valori della persona. Ogni cittadino libero ed onesto Pag. 25ha il sacrosanto diritto di poter conversare tranquillamente al telefono senza il timore di vedere gli stralci delle sue conversazioni, irrilevanti ai fini di un giudizio penale, pubblicati sulle prime pagine dei quotidiani, con a volte - anzi, spesso - conseguenze disastrose per la persona ingiustamente coinvolta.

Si è voluto porre mano al fenomeno della pubblicazione illecita delle intercettazioni telefoniche, divenuto dilagante per alcune evidenti anomalie del sistema, per migliorare un meccanismo ormai distorto e dai più riconosciuto come tale. L'utilizzo delle intercettazioni è andato ben oltre il limite previsto dalla legge dell'assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione dell'indagine.

Le difficoltà delle inchieste portano, o hanno portato, spesso, i magistrati inquirenti a scegliere la strada più rapida, e comoda, anche quando il risultato poteva, e potrebbe, essere raggiunto con altri strumenti d'indagine. I risultati delle intercettazioni vengono gestiti e trattati, nonché custoditi, da un numero elevato, ed eccessivo, di soggetti; ne deriva che in caso di illecita divulgazione non è possibile quasi mai risalire al responsabile della violazione, con l'inevitabile conseguenza che le denunce per la violazione del segreto, nella stragrande maggioranza dei casi, vengono sistematicamente archiviate.

A queste anomalie, si è provveduto con alcuni interventi ispirati unicamente al buonsenso pratico e giuridico. Per limitare la prassi di alcuni GIP che predispongono i decreti di autorizzazione ricorrendo alla motivazione *per relationem*, solitamente rinviando agli atti di richiesta del pubblico ministero, si è ritenuto opportuno affidare l'autorizzazione delle intercettazioni ad un organo collegiale, garante ovviamente di maggiore imparzialità e di più adeguata ponderazione di valutazione. In riferimento alla pura gestione ed organizzazione delle attività di intercettazione svolte, si è ritenuto necessario limitare il numero dei soggetti che hanno accesso alle informazioni riservate, creando un apposito archivio riservato, indicando un responsabile, e determinando una chiara tracciabilità di tutti gli eventuali accessi.

Per quanto riguarda le pubblicazioni, sia per quanto concerne gli atti, sia per quanto concerne le intercettazioni medesime (tema scottante, quanto mai di attualità, che ciclicamente e

costantemente si ripropone), si è ritenuto opportuno porre un freno al dilagare, e alla proliferazione, di notizie riservate, soprattutto se relative a terzi estranei al procedimento penale, attraverso un rafforzamento dei divieti, con limiti chiari e precisi, nonché con sanzioni rigorose, alcune già previste per legge, altre introdotte *ex novo* a seguito di un approfondito dibattito.

In riferimento a potenziali aggiustamenti - tanto per intenderci: l'emendamento della collega Bergamini -, questi potranno eventualmente essere presi in considerazione, qualora il Governo dovesse ritenerli utili alla luce del dibattito, non solo parlamentare, e, quindi, fatti oggetto di ulteriore valutazione.

Tra gli aspetti rilevanti del provvedimento, e meritevoli di annotazione, ritengo opportuno segnalare un importante emendamento, approvato dalla Commissione, con il consenso del Governo, in materia di intercettazioni ambientali ovvero di comunicazione tra presenti di cui al comma 2 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati di mafia e di terrorismo.

Tali reati rimangono assoggettati ad una disciplina rigidissima e rigorosissima, come è giusto e doveroso che sia, attraverso il doppio binario. In riferimento alle intercettazioni ambientali si prevede per i reati di terrorismo e di mafia, che le stesse non debbano essere necessariamente effettuate nei luoghi dove si sta compiendo un reato, ovvero l'intercettazione di comunicazioni tra presenti può essere consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove disposta si stia svolgendo l'attività criminosa. Nei confronti della mafia e del terrorismo, nessuno sconto, nessuna restrizione, è stata posta in essere, e mai verrà posta in essere, visto, tra l'altro, impegno del Governo in questi otto mesi, sia da parte del Ministro Maroni, sia da parte del Ministro Alfano, nella direzione di un maggior contrasto alla criminalità organizzata. I provvedimenti in tal senso sono evidenti, e sotto gli occhi di tutti, così come i numerosi provvedimenti in materia di sicurezza voluti dal Ministro Maroni. Il diritto alla libertà personale, all'informazione e alla sicurezza dei cittadini, richiamando a tal proposito un articolo, in merito alle tre libertà sottese all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, apparso sul quotidiano *La Stampa*, a firma di Luca Ricolfi, trovano, nel piano generale e complessivo dell'azione del Governo, un'attenta applicazione e soddisfacimento.

Infine, un'ultima considerazione sui costi e sulle spese delle intercettazioni telefoniche. Su questo tema - mi consenta, sottosegretario Caliendo - un richiamo all'impegno assunto dal Governo, attraverso il Ministro Alfano e la struttura del suo Ministero, che ottimamente si sta comportando, in riferimento a quelle aziende che ancora oggi risultano creditrici nei confronti dello Stato di decine di milioni di euro per il servizio di intercettazioni telefoniche svolte in passato, e in parte attualmente, e mai saldate dall'erario. L'impegno del Governo è sicuramente lodevole, e mi auguro che a breve - le notizie che mi giungono sono sicuramente positive e confortanti - si possa arrivare ad una definizione della vertenza, riconoscendo a soggetti altamente professionali, a società serie, a imprenditori impegnati, il *quantum* dovuto per prestazioni, e attività, già svolte e fornite, sicuramente fondamentali per il bene del nostro Paese.

L'unità di monitoraggio sull'andamento della spesa in materia di intercettazioni, attivata prontamente dal Ministro, rappresenta un segnale importante di attenzione al controllo della spesa, ormai fuori controllo ma al contempo particolarmente allarmante per i risultati fino ad oggi raccolti, e si sprecano a tal proposito i numerosi articoli apparsi su quotidiani e settimanali. Cito la risposta del Ministero ad una mia interrogazione in materia presentata qualche settimana fa: i dati fino ad ora acquisiti hanno evidenziato i numerosi profili di irrazionalità nella gestione di tale spesa il cui andamento non è adeguatamente controllato dai capi degli uffici di procura. Alcuni uffici di procura hanno comunicato di aver acquisito il dato sul debito accumulato direttamente dalle imprese private che forniscono i servizi di intercettazione, altri uffici non hanno risposto alle

richieste di dati avanzate dall'unità di monitoraggio, altri ancora hanno quantificato in modo approssimativo tale debito. Le procure che hanno risposto all'UMI hanno fornito dati del tutto incompleti, dai quali emergono debiti per oltre 200 milioni di euro riferiti all'ammontare dei soli crediti già liquidi e non ancora saldati, mentre nessuna notizia è stata trasmessa in ordine alle fatture presentate per il pagamento di prestazioni già rese e non ancora liquidate (somma che si dovrebbe aggirare attorno ad altri 200 milioni di euro). Dai dati acquisiti è comunque possibile rilevare che queste spese vengono gestite in modo assolutamente antieconomico; quanto alle intercettazioni telefoniche si va infatti dai 3,85 euro di Campobasso ai 23 euro di Barcellona Pozzo di Gotto, Cuneo, Messina e Urbino; su 210 milioni di euro di debito pregresso circa il 70 per cento dello stesso (pari a 138 milioni di euro) è assorbito soltanto da cinque procure, Napoli per 43 milioni, Milano e Palermo per 30 milioni ciascuna, Reggio Calabria per 27 milioni, Catanzaro per 13; inoltre, dodici uffici assorbono circa 172 milioni di euro, mentre le rimanenti sedi (ben 97) che hanno comunicato l'ammontare del loro debito pregresso assorbono il rimanente debito pari a circa 29 milioni di euro. Per quanto attiene alle intercettazioni ambientali e ai servizi di sorveglianza tecnologica il discorso è analogo se non addirittura peggiore, e così potrei continuare.

Per concludere, Presidente, questi pochi numeri sono quindi esemplificativi, anche per quanto concerne le spese e i costi, di una situazione ormai non più controllabile che necessita doverosamente di un'attenta razionalizzazione nonché ottimizzazione del servizio e delle risorse. Centro unico nazionale, tariffa unica del Pag. 27servizio, limiti di spesa presso ogni procura con possibilità di deroga per sopravvenute esigenze investigative, certificazione delle società con requisiti preventivamente stabiliti di professionalità e di idoneità per lo svolgimento dei servizi: sono soluzioni non solo auspiccate ma - ci auguriamo - di pronta e immediata attivazione (*Applausi dei deputati dei gruppi Lega Nord Padania e Popolo della Libertà*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Rossomando. Ne ha facoltà.

ANNA ROSSOMANDO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, direi che in questo caso, come in molti altri casi ormai, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che nasce da un approfondito dibattito, anche nella precedente legislatura, e che ha una sua *ratio* e un suo centro, ma che viene completamente capovolto nei metodi e nel contenuto.

Nei metodi, perché ormai siamo abituati ad avere un interlocutore nella funzione legislativa non tanto nella maggioranza, per quanto ci riguarda, ma nel Governo, di conseguenza noi non abbiamo tanto un dialogo ma una tavola rotonda, ammesso che si possa parlare di dialogo (su questo tornerò tra breve). Infatti, abbiamo un Governo che esercita la funzione legislativa, pienamente e anche in modo autoritativo, e non sempre autorevolmente sotto il profilo politico, e abbiamo una maggioranza dalla quale vorremmo sentire, se non qualche dissenso per i provvedimenti stessi (non tanto e non solo in relazione al dibattito della precedente legislatura, ma in relazione agli altri progetti di legge, tutti quelli che sono stati presentati e che sono in Commissione, progetti che erano completamente diversi sotto il profilo dei presupposti, degli intenti e del fulcro), e se non qualche argomentazione, almeno un vagito.

Abbiamo sentito qualche sospiro dai pareri emersi nelle altre Commissioni sul provvedimento in questione. Dunque, tre sono le questioni che interessano il provvedimento: sicurezza, tutela della riservatezza e diritto di informazione, ma sottolineo sicurezza dei cittadini. Qui non stiamo discutendo, come più volte ci portate a fare, di prerogative dei magistrati o sui poteri della magistratura, ma di sicurezza dei cittadini. Noi avevamo affrontato non a caso - sottolineo: non a caso - nei progetti di legge che si confrontavano e che avevano un terreno ormai ampiamente condiviso l'esigenza di tenere presenti queste tre esigenze - sicurezza dei cittadini,

tutela della riservatezza e tutela del diritto di informazione - e di fronteggiare gli eventuali abusi nell'uso di questo strumento.

Abbiamo completamente capovolto l'ottica e la prospettiva, perché noi oggi discutiamo di un provvedimento diverso. Non perdiamoci dietro la fuorviante questione del numero dei reati, che prima è stato ridotto poi ampliato, e quindi dobbiamo tutti essere molto lieti del fatto che il numero dei reati è stato nuovamente ampliato. No, la questione è che è stato introdotto il limite fortissimo dei gravi indizi di colpevolezza. In precedenza discutevamo di come tutelare la riservatezza, di come agire sugli eventuali abusi e di come intervenire: questi erano i temi affrontati nei testi che si confrontavano. Eliminando spazi di discrezionalità si tentava di delineare meglio la questione della motivazione e, soprattutto, la questione dell'autonomia nella decisione su come predisporre questo strumento, ciò che in termini meno eleganti più volte ci viene ricordato con l'immagine, certamente suggestiva, della cosiddetta «pesca a strascico» (vorrei anche dire, per rimanere sulla stessa immagine, che non possiamo tuttavia neanche ritornare ai tempi di Robinson Crusoe, che cerca di acchiappare il pesce con le mani).

Dunque, siamo completamente usciti dall'ambito di una maggiore motivazione ed è stata introdotta quella che voi chiamate «soggettivizzazione», ma per parlare ai cittadini dobbiamo semplicemente dire che lo strumento delle intercettazioni serve a rispondere ad una semplice domanda: chi? Dunque, introducendo la dizione completamente diversa dei gravi indizi di colpevolezza, non si risponde a Pag. 28 questa domanda. Dunque, siamo noi che vi chiediamo come pensate di tutelare la sicurezza dei cittadini quando quello strumento serve essenzialmente e quasi esclusivamente a questo. A questa domanda non ci avete mai risposto. Neanche oggi ho trovato nelle argomentazioni dei colleghi di maggioranza una risposta a questa domanda. Quindi, «gravi indizi di colpevolezza» è una dizione che rende del tutto inutile lo strumento e, anzi, crea per davvero quasi un abuso dello strumento, perché se io so già «chi» e ho già un sospetto su «chi», non si capisce perché debba andare a limitare comunque la tutela della riservatezza e una libertà della persona con uno strumento così invasivo.

Altra questione che ci sembra molto rilevante è la seguente: nei procedimenti contro ignoti, dove sempre abbiamo la domanda «chi?», avete introdotto la previsione in base alla quale per poter intercettare è necessaria la richiesta della persona offesa. Quindi, nei procedimenti particolarmente delicati - mi riferisco ad esempio ai sequestri di persona o alle estorsioni, nei quali la persona offesa è particolarmente sotto pressione - lo Stato l'abbandona. Infatti, per poter accedere a questo strumento, sempre per individuare «chi», è necessaria la richiesta della persona offesa, che magari è minacciata o intimidita, la stessa persona offesa che, nei casi di sequestro di persona, si vede sequestrati i beni (giustamente, per avere uno strumento per poter fronteggiare questo tipo di reato). Quindi, le sequestriamo i beni ma non intercettiamo l'utenza e le chiediamo di esporsi personalmente, magari essendo minacciata.

La stessa questione si pone sulle cosiddette comunicazioni tra presenti, che, appunto, possono essere intercettate soltanto se vi è motivo di ritenere che lì si stia commettendo un reato. I più recenti fatti di cronaca ci hanno dimostrato che per gravi fatti di sangue è stato possibile individuare i colpevoli proprio soltanto grazie a questo strumento. Vi siete un po' vergognati, e quindi sui reati di terrorismo e mafia - unico emendamento dei pochissimi, anche da parte della maggioranza, al testo del Governo - avete fatto in modo almeno di rimediare alla stortura secondo cui neanche per fatti di terrorismo e di mafia era possibile l'intercettazione ambientale tra presenti. Si dice che lo strumento rimane per i gravi reati di terrorismo e di mafia, ma anche per quel tipo di reati bisogna dire che vengono spesso o quasi sempre individuati e colpiti proprio attraverso l'individuazione dei cosiddetti «reati satellite», cioè reati minori che poi, andando ad indagare e verificare, portano a scoprire una rete terroristica oppure un'organizzazione criminale.

Indipendentemente da ciò, non ritenete invece che debbano essere perseguiti e contrastati con mezzi efficaci gravi fatti di sangue quali stupri, sequestri di persona, estorsioni e una serie di altri fatti reato. I più recenti fatti di cronaca ci hanno dimostrato che proprio per reati di violenza sessuale contro le donne è stato possibile individuare i colpevoli proprio grazie alle intercettazioni.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

ANNA ROSSOMANDO. Concludo, signor Presidente. Avete eliminato la possibilità di procedere direttamente alla captazione di immagini in luoghi pubblici, che consentivano alle forze di polizia di poter anche presidiare il territorio. Avete introdotto una rigidità assolutamente eccessiva per quanto riguarda i tempi. Avete fatto sì che il pubblico ministero, con l'obbligo di astensione, si veda sottratta l'indagine per la sola iscrizione nel registro degli indagati.

Concludo, signor Presidente, dicendo che - e vorrei dirlo soprattutto alla Lega - abbiamo, a quanto pare dagli ultimi provvedimenti, molte ronde che vanno a spasso, mentre vengono completamente a mancare gli strumenti per contrastare il crimine. Quindi, cari colleghi della Lega, voi venite mandati a spasso a pattugliare, mentre la sicurezza dei cittadini non è assolutamente presidiata e viene a mancare qualsiasi mezzo moderno di contrasto al crimine, proprio quando la criminalità è estremamente organizzata e dispone Pag. 29di mezzi molto moderni ed efficaci (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Per dare ordine ai nostri lavori avverto che, dopo la conclusione dell'intervento dell'onorevole Ciriello, la Presidenza sospenderà la seduta, che riprenderà alle ore 15.

È iscritto a parlare l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, discutiamo oggi della necessità di modificare il sistema delle intercettazioni in Italia per combattere meglio la criminalità (immagino che sia questa la ragione per cui si interviene sul sistema delle intercettazioni).

Le intercettazioni - ci hanno insegnato a scuola - sono uno strumento di indagine che serve per scoprire i criminali e per individuare le loro responsabilità quando commettono i reati. Quindi un Governo, un Parlamento e istituzioni che vogliano combattere la criminalità devono ricorrere ad ogni strumento utile e necessario per combatterla. A questo servono le intercettazioni. Altra cosa sono le pubblicazioni, specie quelle arbitrarie, delle intercettazioni.

Il bisturi serve al chirurgo per intervenire in sala operatoria e salvare il malato; altra cosa è se il chirurgo utilizza il bisturi per ammazzare la moglie. Ma a nessuno viene in mente di eliminare il bisturi dalla sala operatoria, solo perché vi è qualche chirurgo matto! Pertanto, non dobbiamo intervenire sull'eliminazione delle intercettazioni, ma è necessario fare in modo che, nel sistema delle pubblicazioni, si tenga in considerazione il diritto alla *privacy* dei singoli, specialmente di coloro che non c'entrano nulla.

Se questo è lo scopo delle intercettazioni, a cosa serve questa proposta che ci viene fatta in Aula? Serve a combattere la criminalità? Serve ad evitare la violazione della *privacy*? Ma proprio per niente! Già ora, infatti, è prevista, per legge, la necessità di non violare la *privacy*, di rispettare il segreto istruttorio e, nel caso in cui vi sia una violazione del segreto istruttorio, di punire. Il problema è che qualcuno non fa il suo dovere. Che sia sempre il magistrato è tutto da vedere, perché (lo si vedrà in seguito), nella maggior parte dei casi, ciò avviene quando gli atti subiscono una

discovery, cioè quando gli atti vengono posti all'attenzione di tante altre parti processuali, a cominciare dagli avvocati.

Vediamo, in concreto, cosa prevede la proposta sulle intercettazioni telefoniche. In essa, in realtà, si professa una *ratio*, ma se ne insegue un'altra: si dice all'opinione pubblica e ai cittadini che con questo provvedimento si vuole restituire credibilità allo strumento delle intercettazioni. Invece, il vero scopo è quello di evitare le intercettazioni, per evitare che si possano scoprire dei reati (cosa che, magari, a qualcuno, anche qui dentro, anche a casa del Governo, non fa comodo).

Noi dell'Italia dei Valori sappiamo che, in questo Parlamento, tale provvedimento sarà approvato, perché sappiamo che, anche qui in Aula, accadrà quel che è accaduto in Commissione. Privatamente, tutti ci dicono che il provvedimento in discussione contiene molti aspetti che non vanno e che vi sono molte questioni non accettabili. Lo si dice privatamente, magari, anche in qualche intervista, ma, poi, come soldatini fedeli ad alzare la mano, faranno passare questo provvedimento. Noi dell'Italia dei Valori, ancora una volta, ricorreremo ai cittadini attraverso il referendum: questa estate, infatti, presenteremo, in blocco, un «grappolo» di referendum, affinché l'anno prossimo i cittadini possano essere chiamati a giudicare i comportamenti di questa maggioranza e di questo Governo.

Ebbene, le ragioni tecniche per cui non condividiamo il provvedimento in discussione (che abbiamo cercato in tutti i modi di contrastare in sede di Commissione) sono, quanto meno, le seguenti. In primo luogo, si prevede l'astensione obbligatoria, o altrimenti la sostituzione del pubblico ministero, ogni volta che egli risulti iscritto nel registro degli indagati per violazione del segreto istruttorio. Tradotto: qualsiasi imputato, quando sa che un pubblico Pag. 30 ministero può arrivare a lui, lo denuncia e, obbligatoriamente, il pubblico ministero dovrà essere iscritto nel «modello 21», cioè nel registro delle notizie di reato. Vero o falso che sia, dovrà essere iscritto.

L'imputato, quindi, avrà sempre la possibilità di scegliersi il suo pubblico ministero, fino a quando ne trova uno che gli conviene, e se non ne trova uno che gli conviene, fino a quando non arriverà la prescrizione. Tutti quanti dovremo correre dietro alla volontà dell'imputato! In questo modo, lo Stato abdica alla sua funzione di giudice naturale per rimetterla al suo imputato. Egli potrà scegliere il suo giudice e si sceglierà sempre e solo il giudice che gli darà ragione. Questa è anche una questione di costituzionalità, che intendiamo proporre in questa sede, come in tutte le sedi. Riteniamo, altresì, del tutto irrazionale, illogico ed anche immorale, prevedere l'esclusione di qualsiasi pubblicazione di atti di indagine fino a quando le indagini non sono compiute. Riteniamo che anche questo sia incostituzionale ma, soprattutto, inopportuno ed immorale. Il cittadino ha il diritto di sapere se e perché accadono determinati fatti gravissimi che lo riguardano direttamente. Se intere giunte comunali, regionali e provinciali, uomini di Governo, parlamentari, sono sottoposti a processi delicatissimi, il cittadino ha il diritto di saperlo!

Se anche sono innocenti, egli ha diritto di saperlo, altrimenti non verrebbe mai informato, non potrebbe mai saperlo se non a cose fatte, quando non avrebbe più alcuna possibilità di scoprire come stanno le cose, di farsi un'idea di chi lo governa e di chi lo rappresenta nelle istituzioni. Lo stesso si può dire anche quando si prevede che i giornalisti pubblichino anche per riassunto e per estratto notizie di un processo, non coperte da segreto, perché il segreto istruttorio interno non c'è più, dal momento che gli atti sono depositati; non far sapere tutto questo al cittadino è irrazionale, illogico e immorale. Il cittadino non deve neanche più sapere chi viene arrestato e per quale motivo. Nemmeno in uno Stato di polizia questo è possibile: di nascosto dall'opinione pubblica si può arrestare chi si vuole e nessuno deve sapere, né perché e né chi.

La terza ragione per cui non condividiamo questo provvedimento è riferita alle modalità con cui vengono ammesse le operazioni di intercettazione. Ricordiamo che, secondo questo disegno di legge, non esiste più la sola intercettazione telefonica, ma ne esistono ben quattro tipi: l'intercettazione telefonica classica, l'intercettazione ambientale, i tabulati telefonici e l'intercettazione mediante ripresa visiva. Proprio su questa mi vorrei soffermare: che ci azzeccano le riprese visive con le intercettazioni telefoniche? Mi dovete spiegare per quale ragione un poliziotto può stare di fronte ad una banca per vedere se arriva un delinquente e non ci può stare una telecamera. Fino ad oggi le telecamere erano né più né meno delle prove documentali atipiche; oggi la telecamera riprende un rapinatore che entra in banca e, siccome non è stata prevista l'intercettazione preventiva, questa telecamera non serve a niente. A che cavolo serve tutto questo? Così si combatte la criminalità? Chi aiuta, a chi giova tutto questo? A che serve, cosa c'entra la riservatezza, la privacy, la tutela? Una persona che va in banca sa che ci si reca soltanto per ritirare dei soldi e non ha nulla da temere, ma, se ci va con il pistolone, è meglio che ci sia una telecamera che lo guarda. Che ci azzecca tutto questo con la necessità di disporre di intercettazioni telefoniche che servano?

E le intercettazioni ambientali? Le intercettazioni ambientali, secondo questo documento, servono - o dovrebbero servire - solo se vengono utilizzate nel momento in cui si compie l'atto illecito, cioè nel momento in cui si compie la rapina o lo stupro. Ma, se so che in quel momento sta avvenendo un reato, faccio l'intercettazione o metto le manette a chi lo sta compiendo? Ho bisogno di disporre un'intercettazione se so che in quel momento sta avvenendo il reato? Arresto quella persona, la blocco, la porto in caserma. Le intercettazioni servono per scoprire i reati, Pag. 31 non quando li ho scoperti. Le intercettazioni ambientali devono servire solo nella flagranza del reato. E i tabulati telefonici, come li accordiamo con l'articolo 132 del codice della *privacy*? Ve lo ha ricordato anche il Consiglio superiore della magistratura. Pochi mesi fa, in questa legislatura, avete modificato quella norma e adesso la modificate ancora: si applicano entrambe le disposizioni o una esclude l'altra? In questo caso, qual è quella che esclude l'altra?

Se i tabulati telefonici devono servire, devono essere acquisiti solo quando vi sono gravi indizi di colpevolezza. Come fa la parte offesa a difendersi se ad essa serve un tabulato telefonico per dimostrare che un certo giorno stava in un posto piuttosto che in un altro e che, quindi, per la stessa non vi sono indizi di colpevolezza: ha bisogno di poter disporre del tabulato (non del suo, di quello di altri).

Che dire poi della durata delle intercettazioni telefoniche, il sesto punto per cui noi non condividiamo questo provvedimento? Le intercettazioni telefoniche sono state previste per un tempo massimo di 60 giorni, ma - si dice - «salvo che per le associazione a delinquere e le associazioni terroristiche». Sfido qui dentro se vi è una sola persona che abbia un po' di cognizione di investigazione - un minimo di cognizione - che può dimostrarmi che si scopre prima l'associazione a delinquere e poi il reato presupposto.

È chiaro che l'associazione a delinquere è l'atto finale di un'indagine, attraverso la quale si trovano prima un numero di persone, poi un numero di reati ed infine un'identità di disegno criminoso. L'associazione a delinquere è l'atto finale con cui il magistrato riesce ad individuare l'organizzazione, l'impresa criminale all'esito di un insieme di attività sui singoli reati e sulle singole persone.

Dire che bastano i sufficienti indizi di reità quando abbiamo l'associazione a delinquere è come dire che non scoprirò mai l'associazione a delinquere perché non posso scoprire gli altri reati, pertanto si tratta di una doppia presa in giro.

Questa riforma, così come modificata dagli emendamenti del Governo dopo che l'opposizione si è fatta sentire, è peggiore di quella di prima, perché più sofisticata e più criminogena.

Che dire dei procedimenti contro ignoti dove è necessaria l'autorizzazione della persona offesa? Immaginate la persona sottoposta ad usura o ad estorsione che deve dare l'autorizzazione ad essere intercettato per scoprire chi fa l'usuraio o ha sequestrato la persona e vuole un riscatto? È chiaro che avrà interesse a liberare sua figlia, ha un interesse totalmente diverso! Che dire di altre due «perle»: l'utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti è prevista solo per i reati di criminalità organizzata, solo per quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale. Perché? Abbiamo fatto tanto! Se mentre ascolto legittimamente una persona, che di mestiere fa il rapinatore, scopro che ha violentato la figlia cosa faccio? Faccio finta che non ho sentito! Ma che senso ha tutto questo? Come si combatte la criminalità? Ho fatto un'intercettazione telefonica lecita, legittima e scopro che uno, che di mestiere fa il delinquente, ha commesso un reato al posto di un altro e dico «no»: volevo intercettarti per rapina e invece hai commesso solo un'estorsione! Scusa, non lo faccio più! Naturalmente di tutti gli altri nessuno deve sapere nulla, neanche la moglie deve sapere se ha violentato la figlia! Ma fatemi il piacere!

Ancora, che dire del divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni quando cambia il titolo del reato? Il mutamento del titolo del reato, per definizione è una valutazione *ex post*: quando procedo, lo faccio per un titolo di reato, all'esito del quale, a seguito di valutazioni, scopro che, piuttosto che sotto quel titolo, il reato rientra sotto un altro, ma gli elementi di fatto sono sempre gli stessi, il reato è stato commesso e l'acquisizione dell'intercettazione è lecita! «No»: io volevo incriminarti per rapina e invece si tratta di un furto! E se poi è Pag. 32 un furto invece che una rapina? Perché il furto «no»? Che senso ha tutto questo? Qual è la *ratio* rispetto a quella che andate a dire in giro? Voi dite in giro che volete le intercettazioni per combattere la criminalità organizzata. Ma questa è! Voi dite: «noi vogliamo che non ci siano incidenti stradali e togliamo i semafori». Ah ecco! È un modo: li fate fuori tutti così non ce ne sono più! Inoltre, c'è la storia della proroga: posso prorogare le intercettazioni solo se esistono ulteriori elementi diversi da quelli che si scoprono attraverso le intercettazioni stesse. Che senso ha tutto questo? Quindi, attraverso le intercettazioni scopro che qualcuno sta per commettere un sequestro di persona e non posso chiedere la proroga perché non ho scoperto alcun elemento in più! E ancora, il tempo delle intercettazioni è prefissato in massimo 60 giorni, sempre che si trovino ulteriori elementi e via dicendo. Non ho capito: ma se ho a che fare con un sequestro di persona o con reati gravissimi, come possono essere anche gli stupri e quant'altro, mi dovete spiegare, se ho a che fare con reati ad effetto permanente seppure immediati, per quale ragione, dopo un certo periodo di tempo, mi devo fermare, se non nel tempo prefissato dalle indagini preliminari. Noi abbiamo un tempo che è indicato nel codice. Esso è il tempo delle indagini preliminari, che può essere di 6 mesi oppure anche di più. Durante questi 6 mesi il pubblico ministero deve poter svolgere tutte le indagini che gli sono consentite. Ma proprio sugli aspetti più importanti e delicati gli si dice che può occuparsene solo per 15 giorni. Non ho capito: se devo fare una cura per 6 mesi, perché devo limitarla a 15 giorni? È come se si andasse dal medico e quest'ultimo dicesse: «hai bisogno di 6 mesi di convalescenza ma non puoi fare più di 15 giorni». Che senso ha tutto questo? E ancora, si prevede il tribunale distrettuale in funzione collegiale per decidere non solo sulle intercettazioni, ma anche sulle proroghe. Ma di tribunali distrettuali ve ne sono pochi, non sono tanti. La maggior parte dei tribunali sono quei piccoli tribunali sparsi per il territorio. Accentrare tutto a livello di tribunale distrettuale, in funzione collegiale, sapete cosa vuol dire? Significa ingolfare totalmente il lavoro dei magistrati. Vi è venuto in mente cosa comporterà tutto ciò sulla disciplina delle incompatibilità? Non avremo più magistrati in grado di poter giudicare o di poter fare intercettazioni, perché in pochissimo tempo, se solo vi è un'associazione a delinquere ben

organizzata, ogni giudice è impedito a fare altre cose. E questa distonia tra il Gip, che può dare l'ergastolo ma che non può fare intercettazioni o una proroga, e tra il tribunale distrettuale non l'avete presa in considerazione? Che senso ha? Il Gip può condannare ma non può disporre un accertamento istruttorio. Ma che senso ha tutto questo?

E poi immaginate tecnicamente queste grandi inchieste, con un milione di fogli di carte. Le carte non passano attraverso Internet. Le carte devono andare con le carte! Immaginatevi un milione di fascicoli processuali, un milione di pagine. Ogni volta questi fogli devono andare dal territorio al tribunale distrettuale. Vanno e tornano, vanno e tornano! Ogni volta che si registra un'aggiunta, una proroga, un qualche atto in più o nel mentre che si decide questi quintali di carta, vanno e tornano! Il segreto istruttorio ve lo mando a dire io a che serve. Passiamo tutto direttamente all'ufficio stampa!

Inoltre, si deve ricordare la questione della misura della motivazione dell'ordine cautelare. Si può motivare ma solo per riassunto. Se un'intercettazione telefonica è utile e necessaria per capire il comportamento di qualcuno non vi è nulla di meglio che sentire esattamente ciò che ha detto. E invece «no»! Non si può scrivere nell'ordine di misura cautelare ma si deve scrivere per riassunto, secondo la propria interpretazione. Si deve fare di 4 righe e non di 40. Ma perché volete limitare anche il numero delle pagine? Ma vi vergognate che possa esservi qualcosa di troppo? Ma che senso ha tutto questo? Pag. 33

Sono proprio assurde queste motivazioni, sono proprio assurde. Tuttavia, esse evidenziano un elemento di fondo e con ciò mi avvio a concludere il mio intervento. L'elemento di fondo è capire cosa siano le intercettazioni e perché questo Governo e questa maggioranza le tema. Questo è il vero problema. Il vero problema è che, grazie ad un'informazione non sufficiente, anzi ormai non più in grado di poter informare, perché la volete anche mettere a tacere totalmente, voi non volete far sapere ai cittadini quel che accade, non volete far sapere ai cittadini quel che molte persone delle istituzioni sono, non volete far sapere che, con le intercettazioni, si possono scoprire i reati. La verità, allora, è una e una sola. Questa legge sulle intercettazioni non serve a combattere la criminalità né ad assicurare la *privacy*. Essa serve solo ad assicurare l'impunità a qualche persona che, per assicurarsi la propria impunità, mette a rischio l'incolumità dei cittadini (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori e di deputati del gruppo Partito Democratico - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.

ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, anche io intervengo, insieme ad altri colleghi del Partito Democratico che hanno già parlato prima di me (mi riferisco agli onorevoli Ferranti, Tidei e Rossomando e agli altri che ancora parleranno dopo), per manifestare, con una serie di argomenti, la nostra forte contrarietà a questo provvedimento.

Si può certamente discutere, come è stato fatto ed ha cominciato a fare il presidente della Commissione, relatrice di questo provvedimento, sulle ragioni che ci hanno portato a rivedere la normativa in materia.

Io credo che queste ragioni siano state affermate in tanti modi e in una certa misura sono condivise anche da noi, però siamo consapevoli - l'hanno detto i miei colleghi e quasi tutti coloro che sono intervenuti - che, al centro della problematica delle intercettazioni, vi sono tre beni fondamentali. La relatrice ad un certo punto ha parlato di due, ma in realtà è chiaro che tutti siamo consapevoli che si parla di giustizia e sicurezza (ha detto l'onorevole Rossomando), di riservatezza

(o *privacy*, che non sono esattamente la stessa cosa, ma vengono spesso impiegati insieme come sinonimi) ed informazione.

Noi dobbiamo giudicare se questo provvedimento realizza un appropriato bilanciamento di questi tre valori fondamentali della nostra Carta costituzionale. Ebbene, si parte dicendo e adducendo - già questo secondo me è un elemento un po' distorsivo - le violazioni e gli abusi, soprattutto quelli compiuti ad opera della stampa, ma - si fa capire - con una serie di connivenze nella struttura e nella filiera che presiede a questo tipo di provvedimenti.

Devo dire, per la verità, che quasi tutti coloro che parlano degli abusi raramente fanno riferimento a casi concreti. Quelli a cui si fa riferimento più frequentemente, devo dire con franchezza, sono collegati a certi processi recenti come le cosiddette «Vallettopoli» o ai messaggini tra Anna Falchi e Ricucci e non mi emozionano più di tanto. Certamente ci sono abusi, ce ne saranno stati anche di più significativi, ma tutti abbiamo detto che il fatto che una libertà sia frutto per alcuni interpreti di abusi non può giustificare la soppressione totale di quella libertà.

La sensazione è che si stia operando con il provvedimento nel suo complesso per ridurre l'utilizzazione dello strumento delle intercettazioni e questo lo hanno detto molto meglio di me coloro che si occupano di questi argomenti dal punto di vista processuale e giudiziario. Si tende anche a ridurre - attenzione, vorrei che anche fuori di qui fosse chiaro - la possibilità di conoscere quello che avviene attraverso questo strumento, cioè si toglie (questo è l'argomento di cui parlerò in questi pochi minuti) al cittadino la possibilità di conoscere ciò che i magistrati possono conoscere attraverso le intercettazioni.

Ci si fa carico, attenzione, di una sorta di indignazione popolare ed ho sentito nei Pag. 34primi interventi parlare dell'indignazione della pubblica opinione di fronte a questo uso delle intercettazioni. Domandiamoci: è indignazione della pubblica opinione o indignazione del Palazzo?

ANTONINO LO PRESTI. Confermo: pubblica opinione!

ROBERTO ZACCARIA. D'accordo, io parlo perché mi ascolti qualcuno di coloro che su Internet hanno costituito gruppi molto significativi dai quali si capisce che i cittadini hanno interesse di conoscere ciò che accade intorno al processo, e lo dirò tra un attimo.

Penso che in questo provvedimento il bilanciamento tra i tre beni (giustizia e sicurezza, riservatezza e informazione) avvenga certamente con la riduzione dello strumento in mano ai magistrati e con la riduzione - di questo parlerò - degli strumenti a disposizione della pubblica opinione dei cittadini.

Faccio quattro casi che sono contenuti in questo provvedimento, senza illustrarli perché non ho molto tempo. Il primo è la modifica dell'articolo 114 del codice di procedura penale dove praticamente si afferma molto chiaramente che, anche quando è finita la copertura del segreto investigativo, rimane il divieto di pubblicazione. Non voglio entrare adesso nel dettaglio del contenuto e ringrazio la relatrice perché ha manifestato una certa apertura da questo punto di vista, però il concetto è chiaro.

Finiti il segreto investigativo e l'esigenza di giustizia, permane il divieto di pubblicazione. Quindi, anche quando non ci sono più esigenze di giustizia, i cittadini non possono sapere; addirittura non si può sapere chi è il magistrato, la sua faccia, il suo nome, ma questo consideriamolo secondario. L'articolo 147 delle norme di attuazione del codice di procedura penale consentiva la ripresa del processo, anche nella contrarietà delle parti, quando c'era un interesse

sociale a conoscere e, ad esempio, il processo di Catanzaro e quello sulle stragi sono stati fatti e ripresi proprio in virtù dell'interesse sociale all'informazione ed era il giudice che doveva valutare se vi fosse questo interesse.

È stato inserito un rafforzamento delle pene per la violazione di queste norme, non a carico di chi commette il reato, ma degli editori. È detto con una formula criptica; si parla degli «enti» e di «sanzioni». È una cosa comica: si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 300 «quote». Ma chi capisce questa cosa? Si parla di 300, 400 mila euro; vuol dire che c'è una sorta di responsabilità oggettiva, perché non è chi ha commesso il reato che va eventualmente punito, ma il suo editore e così si porta l'editore in redazione. Poi, c'è una perla: si dà spazio alle rettifiche e si dice che la rettifica deve essere pubblicata senza commento, il che vuol dire senza diritto del giornalista di replicare in sintesi esponendo il suo punto di vista!

Allora, ciò significa non solo comprimere il diritto di cronaca che è un diritto fondamentale, perché - fate bene attenzione - la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 826 del 1988, ha detto che il diritto di cronaca tutela non solo il diritto del giornalista di scrivere, ma anche il diritto all'informazione dei cittadini. Questo è fondamentale! I cittadini debbono conoscere il processo ad un certo punto. L'articolo 101 della Costituzione afferma che la giustizia è amministrata in nome del popolo, quel popolo considerato nel secondo comma dell'articolo 1, lo stesso articolo che considera l'Italia una Repubblica democratica e il popolo ad un certo punto deve sapere quello che succede intorno al processo. Con queste norme limitative, il popolo non lo saprà più. Milena Gabanelli, in un'intervista di qualche giorno fa a *La Stampa*, ha detto molto chiaramente che se andassero avanti queste norme i giornalisti e i cittadini non saprebbero più di casi clamorosi avvenuti nel nostro Paese. Voi non avete citato i motivi per i quali c'è stato l'abuso, io vi cito i motivi per i quali alcune cose non le conosceremo più. Milena Gabanelli dice che non avremmo saputo più niente della vicenda Parmalat e Pag. 35venirne a conoscenza durante il processo - finito il segreto - significa consentire a una serie di persone di portare contributi al processo, rivalersi e dolersi. Noi non avremmo saputo delle vicende collegate alla clinica Santa Rita di Milano, una vicenda terrificante di malasanità.

PRESIDENTE. Onorevole Zaccaria, la prego di concludere.

ROBERTO ZACCARIA. Non avremmo saputo dello stupro di Guidonia, di Antonveneta e della Banca d'Italia, del crack Cirio. Guardate che queste sono limitazioni gravissime, non solo del diritto dei giornalisti, ma del diritto di coloro che sono qui sulle tribune, a casa e che ci ascoltano alla radio di sapere che cosa succede in un processo. Questo diritto, in questa legge, non c'è più (*Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori*)!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

GUIDO MELIS. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, mi concederò una brevissima digressione storica. Presso l'Archivio centrale dello Stato in un vecchio fascicolo della serie «polizia politica» degli anni Trenta, si conservano pochi fogli dattiloscritti. Contengono quelle che, secondo la mia esperienza, sono forse le prime intercettazioni telefoniche disponibili negli archivi italiani.

Riguardano Alberto Beneduce, fondatore dell'IRI e ideatore per conto del regime di quello che fu lo Stato imprenditore in Italia. Siamo negli anni Trenta, le tecnologie sono ancora primitive, i telefoni pochi; il testo di queste intercettazioni, battute a macchina malamente da un copista forse ignorante, è francamente deludente: *gossip* di regime o poco più.

Da allora, però, la prassi di porre i telefoni dei cittadini sotto controllo si è enormemente sviluppata grazie alle tecnologie, con esiti, come ci ha illustrato in Commissione giustizia il Garante, professor Pizzetti, allarmanti per la *privacy* di tutti noi: l'esistenza di grandi archivi al di fuori di ogni controllo, come è emerso nell'inchiesta Telecom ed emerge da casi anche recenti, ci induce ad essere su questo tema particolarmente sensibili. Dico questo per assicurare davvero sinceramente che nessuno di noi, che sediamo da questa parte dell'Aula, ha alcun dubbio sul fatto che occorra porre un limite legale alle intercettazioni, anche forse a quelle messe in atto su autorizzazione giudiziaria, almeno per quanto riguarda la loro propalazione, in nome della tutela dei cittadini, in modo particolare a garanzia di quelli estranei ai fatti oggetto di indagine. Del resto, siamo stati noi ad aver proposto con più coerenza l'istituzione dell'archivio segreto delle intercettazioni, la sua custodia rigorosa, ad avere insistito sempre sulla distruzione di quanto non appaia pertinente all'indagine.

Non è questo dunque il punto sul quale non siamo d'accordo. Il punto è come sempre, come diceva bene il collega Zaccaria prima di me, la giusta misura, il ponderato bilanciamento degli interessi in gioco: sino a dove si deve spingere cioè questa limitazione? Dove essa non entra in conflitto, in nome del pur sacrosanto diritto alla *privacy*, con altri due diritti fondamentali, come è stato detto, costituzionalmente garantiti: la sicurezza dei cittadini ed il diritto di cronaca e di informazione.

Vorrei, per ragioni di brevità, concentrarmi su quest'ultimo aspetto. Il provvedimento che discutiamo si caratterizza infatti negativamente, oltre che per i motivi già illustrati da altri colleghi, per la cappa di silenzio e di opacità che intende far calare sui fatti giudiziari, quando in essi siano pure legittimamente utilizzate le intercettazioni. Intendo riferirmi, naturalmente, in primo luogo alla riforma dell'articolo 114 del codice di procedura penale, comma 2, laddove prevede che gli atti non più coperti da segreto vengano esclusi dalla pubblicazione sino all'udienza preliminare; ma, attenzione, con ampia estensione del loro contenuto, con l'aggiunta cioè, dove la norma vigente si limitava a dire «atti», dei riassunti e più in Pag. 36 generale al contenuto degli atti stessi, ivi compreso quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore. Formula ambigua, formula molto ambigua, si converrà: vorrei capire che differenza passa davvero tra riassunto e contenuto. E perciò formula doppiamente pericolosa: l'idea che vi presiede, e che circola per la verità in tutti gli articoli di questo pessimo provvedimento, è che l'indagine debba svolgersi al buio, nel buio più totale dell'informazione, in un improbabile anonimato al quale si provvederebbe vietando la divulgazione di nomi ed immagini dei magistrati prepostivi, nella genericità assoluta della cronaca. In una società, come quella nella quale siamo immersi, per di più dominata in modo inarrestabile dalla moltiplicazione delle notizie, dalla loro istantaneità, dall'invadenza perfino patologica della dimensione pubblica nel privato di ciascuno di noi; in questo tipo di società, che gli studiosi giustamente definiscono «società dell'informazione», vorremmo stendere una cortina di silenzio assoluto su fatti talvolta di grande impatto nell'opinione pubblica, e dei quali la stessa opinione pubblica, per elementari ragioni connesse alla vita stessa della democrazia, non può né dev'essere tenuta all'oscuro.

Gli esempi concreti del paradosso che verrebbe così a crearsi sono infiniti. Consentitemi di rinviare alle molte prese di posizione di giornalisti ed editori, anche acquisite negli atti della Camera. A Cagliari, dove ho preso parte ad una partecipata riunione dell'associazione della stampa sarda ospitata nel tribunale di quella città (era presente anche il collega Palomba, lo ricorderà), una brava cronista giudiziaria de *L'Unione sarda* - signor sottosegretario, un giornale di centrodestra, non un giornale dell'opposizione! - ci ha validamente mostrato, ricorrendo alla casistica giudiziaria più e meno recente, come nulla, nulla del suo lavoro, del suo buon lavoro sarebbe più possibile in presenza delle nuove norme: non la cronaca dei sequestri di persona, non le inchieste sulla corruzione pubblica, non il giornalismo specializzato in fatti di mafia e di camorra, e neppure i

grandi eventi catastrofici a forte impatto emotivo sui cittadini, giacché interpretando alla lettera le nuove disposizioni, i procedimenti di indagine avviati dalla procura a carico dei responsabili, perfino l'informazione neutra dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, potrebbe essere ritenuto riassunto di atti di indagine.

Gran parte dei libri sulle malefatte della classe dirigente, compreso il *bestseller La Casta* del giornalista Stella, sarebbero forse impubblicabili perlomeno nei loro capitoli salienti, per la semplice ragione che i fatti oggetto di quelle ricostruzioni sarebbero, in quanto implicanti intercettazioni, non citabili. L'informazione nel campo della cronaca giudiziaria arriverebbe solo a cose concluse, come un chirurgo a cui si tenesse legata la mano sino alla completa morte del paziente, per poi consentirgli graziosamente l'uso del bisturi sul cadavere. Quando, dati i tempi lunghi dei nostri processi, il fatto è letteralmente passato di attualità, quando le persone che ne sono state protagoniste sono ormai ricordi sfocati, quando il contesto nel quale il fatto è maturato appartiene al passato, l'informazione non serve più a nulla: l'informazione che arriva in ritardo non è informazione, è merce scaduta, come sa chiunque abbia un minimo concetto di che cosa sia l'informazione in una società democratica.

È facile peraltro prevedere l'effetto innanzitutto deterrente di simili norme, la cui severità si estende fino a prevedere l'arresto dei giornalisti; noi siamo un Paese in cui siamo tanto sensibili alle garanzie dei parlamentari e poi mandiamo in galera i giornalisti per fatti di questo genere. In un contesto di per sé a rischio per l'invasione dei grandi monopoli, per l'arroganza del potere politico, il singolo giornalista da solo e dietro di lui l'editore, che naturalmente eserciterà un ruolo censorio nei confronti del suo giornalista, saranno chiamati ad esercitarsi in una gimcana estenuante tra notizie rivelabili e notizie non rivelabili, tra fatti derivanti da intercettazioni e fatti documentabili con Pag. 37altre fonti, sotto la mannaia affilata di sanzioni pesantissime e dietro la minaccia sempre attuale dell'incriminazione.

Diciamo la verità, si introdurrebbe con questo provvedimento un vero e proprio armamentario repressivo quale non esiste nel nostro ordinamento, nell'intento di imbavagliare l'informazione, impedendo quel nesso fondamentale e salutare tra le inchieste giudiziarie, la cronaca e l'opinione pubblica che da sempre costituisce un presidio insostituibile di garanzia democratica, nel nostro Paese come negli altri di civiltà occidentale. Per questo, onorevole Lo Presti, avete contro tutte le rappresentanze del giornalismo e dell'editoria, senza eccezioni. È un fronte compatto che ci chiede di non approvare questo provvedimento.

Noi pensiamo, lo abbiamo scritto nella nostra proposta di legge, che se il *dominus* dell'indagine ritiene di non avere più bisogno del segreto non c'è motivo per cui debba essere limitata la conoscibilità dell'attività della magistratura, anche attraverso la stampa e i vari mezzi di informazione. I cittadini, signor sottosegretario, hanno non solo il diritto, hanno il dovere di conoscere quello che accade nei tribunali. C'è stato un tempo in questo Paese, un tempo che forse alcuni di voi - spero di no - si illudono possa ritornare, nel quale la magistratura sottoposta al potere politico esercitava il suo mandato nel chiuso di aule impenetrabili, mentre i giornali sotto la sferza di assillanti censure preventive erano tenuti a dare notizia solo dei successi della polizia, a truccare le statistiche giudiziarie e dei reati ed a spargere toni rassicuranti sui casi più eclatanti di cronaca nera.

La Costituzione e la lunga lotta per attuarne i principi - Costituzione che non è sovietica, non siamo noi ad averla definita sovietica, onorevole Lo Presti - ci hanno consentito di lasciarci alle spalle quel tempo nefasto per sempre. Vi assicuriamo che nonostante pensiate di poter approvare leggi pessime come questa, quel tempo non si riuscirà a resuscitarlo (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ciriello. Ne ha facoltà.

PASQUALE CIRIELLO. Signor Presidente, non è facile richiamare, seppur sinteticamente, tutte le ragioni sia di ordine strettamente giuridico sia di carattere più generale, legate cioè alle politiche di contrasto alla criminalità, che militano contro l'approvazione del provvedimento in esame. Come spesso capita per gli interventi di questa maggioranza c'è anzitutto da fare la tara tra quello che viene detto e quello che realmente si fa: misurare cioè lo scarto tra l'annuncio enfaticizzato di ciascun provvedimento e gli effetti concreti che invece ad esso possono ricondursi. Questo scarto può essere di volta in volta di carattere quantitativo, vale a dire relativo all'incidenza reale delle misure adottate, o qualitativo, chiamando cioè in ballo la congruità tra le misure stesse e le finalità proclamate a gran voce.

Nella specie è questo secondo profilo, quello qualitativo, che mi pare venga maggiormente in discussione.

Si è inteso fare leva sul sentimento legittimo di ripulsa che tanti cittadini hanno provato, e provano, nel vedere intere pagine di giornale riempite di conversazioni telefoniche spesso di assai dubbia attinenza all'indagine esperita e coinvolgenti talora persone estranee ai fatti di causa, per proporre norme che mirano a perseguire, come cercherò di esemplificare, obiettivi affatto diversi.

Così si è fatto riferimento all'onere finanziario insostenibile per le casse dello Stato che l'eccessivo numero di intercettazioni comporterebbe a fronte di quanto accade in altri ordinamenti, omettendo di aggiungere che in altri Paesi l'attività di intercettazione viene svolta gratuitamente in favore dello Stato ad opera delle società di telefonia. Si sono poste a raffronto grandezze numeriche non omogenee per dimostrare, ad esempio, che il numero delle intercettazioni effettuate negli Stati Uniti d'America sarebbe di gran lunga inferiore a quello italiano, omettendo di precisare che quel numero censisce solo le intercettazioni disposte su provvedimento dell'autorità giudiziaria, Pag. 38 trascurando quelle assai più numerose che in quel Paese sono realizzate direttamente dalle forze di polizia. Ciò che è più grave è che si è dichiarato di voler porre argine all'abuso dello strumento intercettativo mirando, invece, a colpirne in radice l'uso medesimo.

Lasciando all'analisi dei colleghi altri aspetti assai importanti del disegno di legge, vorrei soffermarmi su due o tre di essi per sottolinearne l'assoluta incongruità e la non attinenza al tema delle intercettazioni. C'è una norma del testo, cui mi pare anche i giornali non abbiano finora prestato la dovuta attenzione, quella contenuta nell'articolo 1, comma 2, che introduce una nuova ipotesi di sostituzione del PM quando questi risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale in relazione ad atti del procedimento assegnatogli. Questa norma, ove approvata, inserirebbe nel nostro sistema un meccanismo di scelta del PM secondo modalità «*self service*»; infatti, essendo a tutti noto come tale iscrizione sia obbligatoria in presenza di una qualsivoglia denuncia, non può sfuggire il rischio delle strumentalizzazioni cui la norma stessa presta il fianco attraverso la presentazione di denunce pretestuose sia ad opera delle parti private sia di terzi estranei al procedimento.

Le possibili ricadute negative in caso di indagini affidate a *pool* specializzati - penso, ad esempio, ai pool anticamorra e antimafia - e gli effetti a valere sulla consumazione dei termini di prescrizione sono anch'essi di palmare evidenza e ciascuno può giudicarli, né è chiaro quale valore, sia in termini di diritto che di fatto, debba essere attribuito nell'ambito del procedimento in questione alla interlocuzione con il capo dell'ufficio competente. Attiene tutto questo al tema delle intercettazioni? Francamente, dire proprio di no. Attiene invece al tema tanto strombazzato della sicurezza dei cittadini? Sicuramente sì, ma in funzione inversa, nel senso che certamente non farà che abbassare il livello di certezza della pena, a tutto danno della sicurezza comune. Davvero mi

piacerebbe sapere come può una maggioranza che ha fatto del tema della sicurezza una delle sue principali bandiere lungo tutto l'arco della campagna elettorale e che ancora sventola questo vessillo, spingere per l'introduzione di questa norma.

Che dire dell'articolo 3, comma 2, che innovando l'articolo 266 del codice di procedura penale consente l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove l'intercettazione è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa? O ancora del frequente ricorso alla figura del giudice collegiale, come è stato richiamato, di assai difficile realizzazione negli uffici giudiziari di più ridotte dimensioni e per di più inserito senza alcuna coerenza logica in un sistema che consente al giudice monocratico di irrogare pene anche di particolare rilevanza?

Potrei continuare a lungo, ma preferisco concludere anch'io dedicando qualche attenzione al regime di oscurantismo che si intenderebbe introdurre con il divieto di pubblicazione di atti, anche per riassunto, concernenti qualsiasi indagine fino all'eventuale espletamento dell'udienza preliminare e con la sostanziale equiparazione del regime relativo agli atti coperti da segreto a quello degli atti non più secretati.

L'obiettivo viene perseguito attraverso la previsione di pesanti sanzioni pecuniarie a carico degli editori, nonché dell'ammenda (o addirittura del carcere) per il giornalista reo. Viene davvero da chiedersi in che considerazione la maggioranza di Governo abbia il diritto di cronaca quale espressione del diritto-dovere all'informazione, caposaldo - è addirittura banale ricordarlo - di ogni regime democratico.

Concludo ricordando come lo strano gioco dalle parti, messo su dal Governo e da qualche parlamentare di maggioranza, sia stato platealmente sbugiardato da un giornale certamente non sospettabile di simpatie eversive. *Il Sole 24 Ore* del 21 febbraio scorso, riporta, infatti, che il problema vero non è quello di punire, anche severamente, chi pubblica conversazioni private di un *quisque de popolo* irrilevanti per il processo e destinati alla distruzione; il problema è il divieto di pubblicare non solo le intercettazioni, ma qualunque notizia, anche se non più segreta, sulle inchieste in corso. Nell'articolo si conclude, poi, osservando come questo furore censorio è tutto farina del sacco del Governo e come il grande silenzio non è che uno schiaffo al diritto di informare e di essere informati. Speriamo che almeno questo induca il Governo a fare macchina indietro (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Come preannunciato, sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15 con il seguito della discussione sulle linee generali del provvedimento in esame. Gli interventi, lo ricordo, riprenderanno dall'onorevole Evangelisti.

La seduta, sospesa alle 13,20, è ripresa alle 15,05.